



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 23 DICEMBRE 2003

N. 150

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2083

“Programma di monitoraggio del Ministero dell’Ambiente per il triennio 2001-2003 per il controllo dell’ambiente marino costiero prospiciente la Regione Puglia. Variazione al Bilancio per l’esercizio Finanziario 2003.

Pag. 13381

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2086.

Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario - Approvazione.

Pag. 13384

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2087

L.R. 5/1997 e L. 549/1995 art. 3, comma 27. Utilizzo risorse “ecotassa” per la realizzazione di interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

Pag. 13422

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2088

L. 549/95 e L.R. 5/1997 - Fondi ecotassa per il potenziamento della raccolta differenziata.

Pag. 13424

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2089

L.R. 5/1997 e L. 549/1995 - Fondi ecotassa per il sostegno finanziario finalizzato al ripristino delle attrezzature per la Raccolta Differenziata in favore del comune di Palagianò colpito dagli eventi atmosferici verificatisi l'8 settembre 2003.

Pag. 13426

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
dicembre 2003, n. 2098

**Realizzazione delle edizioni di "Mediterre- Fiera dei
Parchi del Mediterraneo" 2004 e 2005 - Affidamento
incarico alla Federazione italiana dei Parchi e delle
Riserve naturali (Federparchi) - Approvazione
schema di convenzione.**

Pag. 13427

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2083

“Programma di monitoraggio del Ministero dell’Ambiente per il triennio 2001-2003 per il controllo dell’ambiente marino costiero prospiciente la Regione Puglia. Variazione al Bilancio per l’esercizio Finanziario 2003.

L’Assessore all’Ambiente, Dott. Michele Saccomanno, sulla base dell’istruttoria espletata dal Settore Ecologia e confermata dal Dirigente del Settore Dott. Luca LIMONGELLI riferisce quanto segue:

PREMESSO

- che con decreto del Direttore Generale Vicario del Servizio Difesa Mare del Ministero dell’Ambiente del 29.12.00, registrato dalla Corte dei Conti il 25.01.01 con il n.96, è stata approvata la convenzione, di cui alla deliberazione di G.R. 2040/00, stipulata tra il Ministero dell’Ambiente - Servizio Difesa Mare e la Regione Puglia - Assessorato all’Ambiente - Settore Ecologia, in virtù della quale è stata affidata a quest’ultima l’esecuzione del programma di monitoraggio per il controllo della qualità delle acque marine costiere per gli anni 2001/03 con uno stanziamento di £. 1.117.200.000 (E. 576.985,65), I.V.A. inclusa, per le spese annuali di gestione, da erogarsi con le seguenti modalità:
 - Il 70% all’inizio di ogni anno di attività;
 - Il 30% alla presentazione del rapporto finale di cui all’art.6 dello schema di convenzione;
- che con decreto del Direttore Generale del Servizio Difesa Mare del Ministero dell’Ambiente del 20.03.01 è stato autorizzato, a favore della Regione Puglia, il pagamento della somma di £. 782.040.000 pari al 70% dell’importo convenzio-

nale, relativo al 1 ° anno di attività, per la realizzazione del programma di monitoraggio di cui in convenzione;

- che l’Assessorato all’Ambiente, al momento dell’acquisizione materiale dei suddetti decreti aveva già provveduto a trasmettere le proposte del settore ecologia relative alle somme da iscrivere nel Bilancio di Previsione per l’anno 2001 non potendovi includere, per i su esposti motivi, lo stanziamento per il monitoraggio di che trattasi;
- che con nota del 28.03.01 n. prot. SDM/2539/C-13-02 il Servizio Difesa del Mare del Ministero dell’Ambiente ha stabilito nella data del 04.06.01 la decorrenza delle attività di monitoraggio;
- che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1322 del 05.10.2001, di variazione del Bilancio di Previsione per l’E.F. 2001, si è provveduto: ad ACCERTARE la somma di £. 1.117.000.000 nella parte ENTRATA, ad APPORTARE le pedissequa variazioni in aumento al Bilancio, in termini di competenza e cassa, imputando la suddetta somma sui capitoli di nuova istituzione n. 2046315 per la PARTE ENTRATA e n. 611054 per la PARTE USCITA;
- che nella stessa deliberazione n. 1322 del 05.10.2001 la Giunta Regionale ha preso atto delle decisioni assunte dal Dirigente del Settore Ecologia il quale, con propria nota n. prot.6327 del 30.05.01 e nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione ha ritenuto utile, economico e vantaggioso invitare gli Istituti scientifici: Laboratorio di Biologia Marina della Provincia di Bari, Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune del C.N.R. - Lesina, Istituto Talassografico del C.N.R. - Taranto, Istituto di Chimica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Lecce ad avviare l’attività di monitoraggio marino con decorrenza dal 04.06.01, così come disposto dal Servizio Difesa del Mare del Ministero dell’Ambiente con nota del 28.03.01 n. prot. SDM/2539/C-13-02, anche per esigenze di continuità di collaborazione da

- parte dei suddetti Istituti ed in considerazione delle risultanze conseguite dagli stessi nella precedente convenzione con la Regione Puglia per il monitoraggio marino 1996/99, ex deliberazioni di G.R. n. 5903/95 e n.3618/97;
- che con deliberazione di G.R. n. 2091/2001, di variazione del Bilancio di Previsione per l'E.F.2001, si è provveduto ad integrare di £.200.000 l'importo di £. 1.117.000.000 citato per mero errore di trascrizione nella deliberazione 1322/01, portando in contabilità l'effettivo importo di £. 1.117.200.000 stanziato dal Ministero;
 - che nelle suddette deliberazioni di Giunta Regionale n. 2040/00 e n. 1322/01 si è dato atto che i consequenziali provvedimenti relativi al monitoraggio marino de quo sarebbero stati adottati dal Dirigente del Settore Ecologia;
 - che con determinazione n. 235 del 12.11.01 del Dirigente del Settore Ecologia si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e gli Istituti scientifici: Laboratorio di Biologia Marina della Provincia di Bari, Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune del C.N.R. - Lesina, Istituto Talassografico del C.N.R. - Taranto, Istituto di Chimica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università degli Studi di Lecce;
 - che con medesima determinazione n.235/01 si è provveduto, altresì, ad impegnare la somma di £. 782.040.000 sul Cap. di spesa n. 611054 dell'E.F. 2001, intestato "Monitoraggio marino costiero 2001/03" ed istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1322 del 05.10.2001, integrata con deliberazione n.2091 del 27.12.2001, di variazione di Bilancio per l'E.F. 2001, somma relativa all'acconto del 70% da corrispondere complessivamente ai suddetti Istituti Scientifici per il 1° anno di attività;
 - che in data 30.11.2001 è stata sottoscritta la convenzione, iscritta al n.5636 di repertorio, tra la Regione Puglia e gli Istituti scientifici anzidetti;
 - che con determinazione de Dirigente del Settore Ecologia n.20 dell'11.03.2002 si è provveduto, ex articoli n.5, 11 e 15 della convenzione, a liquidare, per il 1° anno di attività, l'acconto del 70% pari a Euro 403.889,95 IVA compresa, sull'importo complessivo di Euro 576.985,65, in favore degli Istituti scientifici convenzionati e del Comitato di Coordinamento per le finalità di cui all'art. 15 della medesima convenzione;
 - che con determinazione de Dirigente del Settore Ecologia n. 215 dell'8.11.2002 si è provveduto, ex articoli n. 5, 11 e 15 della convenzione, a liquidare, per il 2° anno di attività, l'acconto del 70% pari a Euro 403.889,95 IVA compresa, sull'importo complessivo di Euro 576.985,65, in favore degli Istituti scientifici convenzionati e del Comitato di Coordinamento per le finalità di cui all'art. 15 della medesima convenzione;
 - che con determinazione de Dirigente del Settore Ecologia n. 174 del 17.06.2003 si è provveduto, ex articoli n. 5, 11 e 15 della convenzione, a liquidare, per il 1° anno di attività, il saldo del 30% pari a Euro 173.095,69 IVA compresa, sull'importo complessivo di Euro 576.985,65, in favore degli Istituti scientifici convenzionati e del Comitato di Coordinamento per le finalità di cui all'art.15 della medesima convenzione;
 - che a far data dal 04.06.2003 è iniziato il 3° anno di attività di monitoraggio;
 - che stante le disposizioni di cui agli artt.5 e 6 della convenzione stipulata con il Ministero dell'Ambiente in adempimento della deliberazione di G.R.2040/00, alla Regione Puglia spettano per gli anni 2001/03 uno stanziamento da parte del Ministero di £.1.117.200.000 (E. 576.985,65), I.V.A. inclusa, per ogni anno di attività, per le spese annuali di gestione del monitoraggio marino;
 - che a seguito di un mero errore di trasmissione dati al Settore Bilancio da parte del Settore Ecologia la Giunta Regionale non ha potuto registrare lo stanziamento di E. 576.985,65 per il 3° anno di attività del monitoraggio marino costiero nel Bilancio regionale - esercizio finanziario 2003;

- che, peraltro, con nota del Settore Ragioneria, di prot. 20/P/16818/E del 27.10.2003, è stato comunicato l'avvenuto accredito da parte del Ministero dell'Ambiente, in favore della Regione Puglia, dell'importo di Euro 403.889,95, comprensivo di IVA, quale acconto del 70% per il 3° anno di attività del monitoraggio;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

- visto il Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- visto l'art.42 della legge regionale n.28/01 nonché l'art.12 della legge regionale n.5 del 7.3.2003 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;
- ravvisata l'esigenza di dover procedere alla variazione al bilancio dell'esercizio in corso e di dover disporre i seguenti:

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/01

Variazione al Bilancio per l'Esercizio 2003

- ACCERTARE la somma di E. 576.985,65 nella parte ENTRATA del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003, giusta artt. 5 e 6 della convenzione, di cui alla deliberazione di G.R.2040/00, stipulata tra il Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa Mare e la Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia e approvata con decreto del Direttore Generale Vicario del Servizio Difesa Mare del Ministero dell'Ambiente del 29.12.00 registrato dalla Corte dei Conti il 25.01.01 con il n.96.
- APPORTARE, ai sensi del combinato disposto dall'art.42 della legge regionale n. 28/01 e art. 12 della legge regionale n.5 del 7.3.2003, le conseguenti variazioni in aumento al predetto Bilancio, in termini di competenza e cassa, come di seguito specificato:

PARTE ENTRATA

- Capitolo 2046315 "Monitoraggio marino costiero

2001/03-L.979/82 - 3°anno di attività"

+ E. 576.985,65

PARTE USCITA

- Capitolo 611054 " Monitoraggio marino costiero 2001/2003 - 3°anno di attività"

+ E. 576.985,65

si propone:

- l'adozione del conseguente atto finale in quanto riconducibile alla competenza dell'organo di direzione politica, ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera k), della L.R.4 febbraio 1997, n.7;

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Michele Saccomanno;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Settore e dal Funzionario Istruttore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di apportare le su esposte variazioni al Bilancio di previsione per l'E. F. 2003, ex art. 42 della legge regionale n.28/01 e art. 12 della legge regionale n. 5 del 7.3.2003;
- di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria a porre in essere i conseguenti adempimenti di competenza così come formulati nel prospetto contabile innanzi riportato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01;

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2086.

Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario - Approvazione.

L'Assessore all'Ambiente, dott. Michele Saccomanno sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Smaltimento Rifiuti, confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, riferisce:

Ai sensi dell'art. 4, n.1 della direttiva 96/59/CE, "...gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ ..." e ai sensi dell'art.11 della medesima direttiva "...gli Stati membri predispongono: un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti; una bozza di piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario...";

Ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n.209, di attuazione della direttiva 96/59/CE, le Regioni devono adottare un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³;

L'analisi della problematica di cui trattasi, è stata quindi condotta avendo lo scopo di individuarne una soluzione che tenesse coerentemente conto di quanto stabilito, sia nel D. Lgs. n. 209/1999, sia nel D. Lgs. n.22/1997 e s.m.i..

Gli approfondimenti sono stati sviluppati anche con il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia e con l'A.R.P.A. ed hanno avuto come base conoscitiva i dati forniti dall'A.R.P.A. stessa, relativo all'inventario delle apparecchiature contenenti PCB ex art.3, comma 4, del D. Lgs. n.209/1999.

Dato atto che con parere motivato del 9 luglio 2003 la Commissione della Comunità Europea ha

denunciato che "Nessuna informazione sullo stato di elaborazione dei programmi da parte della Regione Puglia omissis..... è stata comunicata alla Commissione";

Dato atto, altresì, che con nota del 27/10/2003, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha richiesto la presentazione, entro il 10 novembre 2003, della predetta bozza di Piano;

Alla luce di quanto esposto l'elaborato allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante, rappresenta la conclusione dei lavori svolti e si configura come attuazione del D. Lgs. n.209/1999;

ADEMPIMENTI CONTABILI:

Il presente provvedimento non prevede adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lettera k) della L.R. n.7/1997, nonché ai sensi dell'art.42 della L.R. n.28/01.

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le "Disposizioni di piano generale in materia di raccolta, decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi conte-

nuti in attuazione del D. Lgs. n.209/1999 e della direttiva 96/59/CE” con l’allegato “Programma per la gestione dei PCB contenuti in apparecchiature non soggette ad inventario” parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di riservarsi di dare piena attuazione alla direttiva 96/59/CE e del D. Lgs n.209/99 entro il marzo 2004, con la approvazione del Piano di deconta-

minazione e smaltimento dei PCB contenuti negli apparecchi inventariati.

- di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino



REGIONE PUGLIA
Assessorato Ambiente
Ufficio Smaltimento Rifiuti



COMMISSARIO DELEGATO
per l'emergenza ambientale nella regione Puglia



**DISPOSIZIONI DI PIANO GENERALE IN MATERIA DI
RACCOLTA, DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO DEGLI
APPARECCHI E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI IN ATTUAZIONE
DEL D. LGS. N. 209/99 E DELLA DIRETTIVA 96/59/CE**

con Allegato

**Programma per la gestione dei PCB contenuti in
apparecchiature non soggette ad inventario**

INDICE

1	INTRODUZIONE STORICA	13388
2	CONTESTO NORMATIVO	13389
2.1	Le nuove norme CEI 10 – 38	13393
3	QUADRO CONOSCITIVO NELLA REGIONE PUGLIA	13396
3.1	Quantitativi di PCB presenti in Puglia	
3.1.1	I quantitativi contenuti negli apparecchi non inventariati	13396
3.1.2	L'inventario di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209/99	13397
3.1.3	Dati relativi alle dichiarazioni di grossi detentori	13400
3.2	Stima dei quantitativi di PCB	13402
3.3	Offerta di smaltimento	13403
3.3.1	L'attuale sistema impiantistico	13403
4	PROGRAMMA PER LA RACCOLTA, LA DECONTAMINAZIONE E LO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI	13406
5	CONCLUSIONI	13408

Allegato

**PROGRAMMA DI GESTIONE DEI PCB CONTENUTI NEGLI APPARECCHI
NON INVENTARIATI**

INTRODUZIONE STORICA

Il PCB è un idrocarburo aromatico clorurato: in particolare è un bifenile (doppio anello aromatico non condensato) in cui da uno a dieci atomi di idrogeno sono stati sostituiti da atomi di cloro. Esistono molti tipi di PCB che, miscelati, formano liquidi sintetici dalle capacità isolanti (oli detti anche Askarels).

Tali oli furono introdotti per la prima volta negli U.S.A., agli inizi degli anni '30, come fluidi per condensatori e trasformatori.

La ragione dell'adozione di questi composti sintetici clorurati come liquidi isolanti sostitutivi degli oli minerali utilizzati quali dielettrici fin dalla fine del diciannovesimo secolo (a loro volta, gli oli minerali avevano sostituito l'aria, utilizzato come primo fluido isolante nei trasformatori), è da ricercarsi nella peculiarità di questi prodotti di non essere infiammabili e di eliminare, quindi, i rischi di incendio e di esplosione tipici per i trasformatori riempiti con oli petroliferi estratti a partire dal greggio.

Considerando l'evoluzione dei tipi e delle caratteristiche degli oli isolanti petroliferi, possiamo constatare come nell'arco degli ultimi decenni i prodotti richiesti dall'industria elettrotecnica siano progressivamente diventati meno viscosi e più resistenti nei confronti dell'ossidazione, nonché dotati di caratteristiche dielettriche migliori: questo grazie ai processi dell'"idropirolisi" e del "Gas to Liquid". I prodotti di questi processi stanno via via sostituendo i vecchi Askarels, messi al bando dalla legislazione ambientale internazionale.

Nel corso dell'attuale decennio, quindi, l'industria elettrotecnica dovrebbe essere sollecitata ad utilizzare in modo crescente le nuove classi di oli isolanti, che si presentano come prodotti particolarmente idonei per quanto riguarda l'esercizio dei trasformatori in condizioni di alta temperatura ed aventi una pericolosità nei confronti dell'ambiente drasticamente ridotta rispetto agli originari Askarels.

INTRODUZIONE NORMATIVA

La prima normativa europea in ambito di PCB, Direttiva CEE n. 76/769 modificata in ultimo dalla 85/467, si prefiggeva lo scopo di eliminare progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di PCB (policlorobifenili) e PCT (policlorotrifenili) e degli impianti, degli apparecchi e dei fluidi in cui tali sostanze sono contenute.

Recepimento italiano di tali direttive è stato il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 216 "Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/ PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (G.U. 20 giugno 1988, n. 143, suppl. ord.)"; tale D.P.R. rappresenta, dunque, il primo tentativo di regolamentazione dell'uso e della dismissione dei PCB.

Al fine di attuare una efficace azione di prevenzione e di tutela della salute, il DPR n. 216/88 ha previsto alcuni strumenti operativi quali:

- il censimento degli apparecchi, impianti e fluidi;
- il registro dei dati relativi agli stessi;
- specifiche modalità di etichettatura degli apparecchi e degli impianti finalizzati ad agevolare l'uso in sicurezza, lo smaltimento e la relativa attività di controllo.

Più recentemente, con conseguente progressiva eliminazione dei PCB e PCT dal mercato, come indicato dalla direttiva CEE 85/467, è stata emanata la Direttiva 96/59/CE del Consiglio europeo del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento/decontaminazione di queste sostanze, con lo scopo di rendere omogenee le legislazioni degli stati membri in materia. Obiettivo comunitario è l'eliminazione completa dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB usati.

La Direttiva 96/59/CE è stata recepita nella legislazione italiana con il D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e PCT".

A questo, è seguito il decreto tecnico-attuativo D.M. 11 ottobre 2001 "Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della loro decontaminazione e dello smaltimento".

Il D.Lgs. n. 209/99 sviluppa un articolato impianto normativo e procedurale che comprende fra l'altro la specifica delle seguenti definizioni:

- - sono da intendersi come una nomenclatura di riferimento che introduce le seguenti definizioni:

"PCB":

- i policlorodifenili;
 - i policlorotrifenili;
 - il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenil-metano, monometildibromodifenilmetano;
 - ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;
- **"apparecchi contenenti PCB":** qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi di presumere il contrario;
 - **"PCB usati":** qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - **"detentore":** la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;
 - **"decontaminazione":** l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;
 - **"smaltimento":** le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/97;

L'art. 3 dello stesso D.Lgs. 209/99 istituisce l'obbligo di dichiarazione per i detentori di apparecchi contenenti PCB alle Sezioni Regionali e delle Province Autonome del Catasto dei rifiuti ed istituisce così lo "strumento operativo" dell'*inventario*.

alcuni importanti strumenti operativi quali:

L'inventario è costituito dalle dichiarazioni a cui sono obbligati i detentori di apparecchi contenenti PCB con un volume superiore a 5 dm³, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito. Anche se la norma non è del tutto chiara in merito, cautelativamente e a protezione della salute pubblica, si

intende che il volume soglia di 5 dm³ sia da intendersi riferito al volume di olio contenuto nell'apparecchio, se questo è noto, oppure al volume totale dell'apparecchio, qualora non ci siano specifiche riguardanti l'olio isolante contenuto.

Le dichiarazioni vanno inviate alle Sezioni competenti del Catasto dei rifiuti (presso le ARPA regionali) con cadenza biennale e con le modalità stabilite dal # D.M. 11 ottobre 2001.

La data di scadenza per la presentazione della prima comunicazione era inizialmente fissata per il 31 dicembre 1999, procrastinata poi al 31 dicembre 2000 con D.L. 500/99, convertito in L. 33/2000. La nuova data di scadenza per la presentazione di tali comunicazioni è stata quella del 31 dicembre 2002 e la prossima è fissata per il 31 dicembre 2004.

Ancora, il D.Lgs. 209/99 definisce gli obblighi di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e non.

In particolare:

- i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti, ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005;
- la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi del predetto articolo 3 devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010;
- gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con concentrazione di PCB compresa fra 500 e 50 ppm devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non vengano decontaminati entro il 2005 o il 2010;
- i trasformatori possono essere utilizzati, in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 209/99, solo se sono in buon stato funzionale, senza perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme o alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica indicate dal D.M. 11.10.2001. A tal fine i detentori devono effettuare apposita comunicazione (resa ai sensi dell'art. 21 della L. 241/90) sul rispetto di tali condizioni operative alla Provincia territorialmente competente. In assenza della predetta comunicazione i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati;
- i trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso (500 ppm) di PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:
 - a) la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso (50 ppm);

- b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;
- c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB.
- La decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB deve essere effettuata rispettando solo le condizioni di cui alle suddette lettere b) e c).

La tabella che segue sintetizza e integra le informazioni principali suddette:

Tab. 1.1: *Classificazione degli apparecchi per l'inventario e scadenze previste dalla normativa*

% PCB presente negli oli degli apparecchi	Informazioni da fornire alla sezione regionale del catasto rifiuti	Scadenza fissata per lo smaltimento e la decontaminazione
Minore di 0,005% (<50 ppm)	- Nessuna.	Il trasformatore può restare in esercizio fino alla fine della sua vita utile e non è da considerarsi contaminato.
Compresa tra 0,005% e 0,05% (tra 50 ppm e 500 ppm)	- nome e indirizzo; - collocazione e descrizione degli apparecchi;	Il trasformatore può restare in esercizio sino al termine della sua vita operativa, anche oltre il 31/12/2010, purché sia attestato il buono stato di funzionamento, non presenti perdite ed il fluido isolante sia conforme alle Norme CEI. In assenza di tali requisiti, o qualora gli stessi non siano attestati e comunicati dal detentore, il trasformatore deve essere immediatamente decontaminato.
Maggiore di 0,05% (>500 ppm)	- nome e indirizzo; - collocazione e descrizione degli apparecchi; - quantitativo e concentrazione PCB contenuto negli apparecchi; - dati e modalità di effettuazione degli interventi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti; - quantitativo e concentrazione di PCB detenuti; - data della denuncia effettuata ai sensi del DPR 216/88, art. 5.	Il trasformatore può restare in esercizio sino al termine della sua vita operativa, ma non oltre il 31/12/2010, purché sia attestato il buono stato di funzionamento, non presenti perdite ed il fluido isolante sia conforme alle Norme CEI. In assenza di tali requisiti, o qualora gli stessi non siano attestati e comunicati dal detentore, il trasformatore deve essere immediatamente decontaminato.

Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Possono essere autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB previo parere dell'ANPA (oggi APAT – Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici) in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

Le Regioni devono adottare e trasmettere al Ministero dell'Ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³ (apparecchi non inventariati).

Tali programmi devono indicare le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva 96/59/CE e del D.Lgs. n. 209/99 e costituiscono parte integrante dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97.

1.1 LE NUOVE NORME CEI 10 - 38

Strumento di supporto per l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 209/99 è la nuova **Norma CEI 10 -38** "Guida tecnica per l'inventario, il controllo, la gestione, la decontaminazione e/o lo smaltimento di apparecchiature elettriche e liquidi isolanti contenenti PCB". Si ricorda che la tale nuova Norma, su proposta italiana accolta dagli altri Paesi della Comunità Europea, ha iniziato l'iter per poter diventare una Norma internazionale (CENELEC) valida in tutte le nazioni della stessa CE.

La Norma si propone di aiutare i detentori, gli operatori ed i manutentori ad un corretto adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 209/99, chiarendone i principali elementi di incertezza. L'approccio metodologico e lo scopo della nuova Norma CEI risulta essere:

- la riduzione del rischio per i lavoratori, la salute pubblica e l'ambiente, derivante da anomalie o guasti degli apparecchi che possono originare incendio o perdita di prodotti pericolosi e persistenti;
- l'applicazione "a regola d'arte" delle migliori tecniche e metodologie di sicurezza disponibili, privilegiando criteri di prossimità, autosufficienza e recupero funzionale;
- la fattibilità tecnica ed economica delle attività suggerite o imposte dalla normativa vigente, nel tempo previsto.

Inoltre, come prescrizione di carattere generale, la Norma CEI 10-38 richiede che la gestione delle apparecchiature e dei liquidi isolanti contaminati da PCB debba preferibilmente essere sviluppata in conformità ai criteri di "Analisi del Ciclo di Vita" (LCA - *Life Cycle Assessment* e LCFA - *Life Cycle Financial Analysis*), in corso di adozione a livello europeo per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed ai criteri di valutazione del rischio adottati a livello internazionale (ISO Guide 73: *Risk Management*). Inoltre, la CEI 10 - 38 ha confermato la validità dei risultati delle determinazioni dei contenuti di PCB ottenute nel passato in Italia con metodi, derivati dalle norme americane ASTM (D4059-83) ed EPA (600/4.81.045 del 1982), diversi da quelli indicati dal D.M. del 11 ottobre 2001.

Gli aspetti più importanti trattati dalla Norma CEI 10 - 38 riguardano soprattutto i trasformatori contaminati da PCB, per i quali vengono stabiliti i tipi e la frequenza dei controlli da effettuarsi per garantirne il "buono stato funzionale", al fine di poterli mantenere in esercizio sino al termine della vita operativa nel rispetto del D.Lgs. 209/99. La Norma CEI 10 - 38 stabilisce che il "buono stato di funzionamento" di un trasformatore può essere attestato sotto le seguenti condizioni:

1. siano effettuate ispezioni periodiche, almeno annuali, eseguite da personale debitamente formato, mirate ad accertare lo stato funzionale del trasformatore, i cui esiti siano idoneamente documentati;
2. siano effettuati i controlli e le prove previste dalle Norme CEI (Guida CEI 10), eseguite da personale esperto.

Sempre la nuova Norma CEI introduce per le macchine contaminate da PCB l'obbligo per tutti i detentori di mantenere un "registro" (*Maintenance Report*) che nel tempo annoveri le attività di ispezione, controllo e manutenzione effettuate, al fine soprattutto di disporre di una evidenza documentale del rispetto delle prescrizioni normative e legislative.

La CEI 10 - 38 ribadisce, inoltre, la necessità di privilegiare i processi di decontaminazione degli apparati contenenti PCB rispetto a quelli di smaltimento, in quanto tali tecnologie risultano "pienamente rispondenti ai principi prioritari di sicurezza, prossimità, autosufficienza e riutilizzo funzionale". Le tecnologie di decontaminazione sono ormai note, disponibili ed ampiamente collaudate e consentono la rimozione del cloro presente nelle molecole di PCB convertendole in composti non pericolosi e maggiormente biodegradabili. Con ciò è possibile la detossificazione dei PCB ed il recupero del liquido isolante stesso in precedenza contaminato da PCB, liquido che non risulta come sostanza/rifiuto classificabile come PCB.

Tra tali tecniche di decontaminazione, di grande rilievo risultano i processi on site a circuito chiuso, senza svuotamento degli apparati, che garantiscono la decontaminazione delle apparecchiature elettriche e dei liquidi isolanti in esse contenuti e contaminati da PCB, senza la contestuale generazione del "rifiuto PCB" limitando drasticamente la possibilità di incidenti ambientali.

In Italia, tra l'altro, tali impianti di decontaminazione del PCB risultano già esistenti con capacità stimate in circa 5000 ton/anno e, dunque, almeno tendenzialmente, a livello nazionale possono essere ritenuti in grado di garantire il conseguimento dell'importante obiettivo fissato dal D.Lgs. 209/99 per l'anno 2010, senza necessità di creare sul territorio impianti di smaltimento dedicati, ad oggi pressoché inesistenti e di difficile realizzazione.

Allo scopo di poter meglio pianificare i programmi di decontaminazione, la nuova Norma CEI 10 - 38 nell'Allegato C indica di riportare sempre nelle dichiarazioni biennali per l'inventario, il quantitativo di PCB ed il grado di contaminazione, dati questi che, invece, secondo il D.Lgs. 209/99, sono richiesti solo per gli apparecchi che contengono fluidi con un grado di contaminazione superiore a 500 ppm. Infine, la Norma chiarisce che il contenuto di PCB da indicare nelle schede per l'inventario deve intendersi come "la massa complessiva del liquido isolante contenuto nell'apparecchio", in accordo con la nuova definizione di PCB data dall'art. 2 del D.Lgs. 209/99.

QUADRO CONOSCITIVO NELLA REGIONE PUGLIA

Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia è stato approvato con decreto n. 41 del 6.3.2001 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale – Presidente della Regione.

Il suddetto Piano non comprende la gestione dei PCB, come prima definiti, che viene definita e regolamentata con il presente documento, che costituisce parte integrante del piano regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia.

La base conoscitiva fondamentale per poter predisporre i programmi di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi, dei PCB in essi contenuti e dei PCB usati è costituita dai dati relativi a:

- numero di apparecchiature in uso o in detenzione (soggette o meno ad inventario) e relativi quantitativi di PCB e PCT;
- numero di apparecchiature e quantitativi di PCB e PCT avviati a decontaminazione o smaltimento ("domanda");
- impianti che attuano le operazioni di smaltimento di cui ai punti D8, D9, D10, D12 e D15 autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 ("offerta").

Per ovvie ragioni di semplicità, ai fini del presente documento ogni riferimento ai PCB è da intendersi esteso anche ai PCT.

1.2 DOMANDA DI DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO

3.1.1 I quantitativi contenuti negli apparecchi non inventariati

Nel rinviare allo specifico programma di gestione dei PCB contenuti negli apparecchi non inventariati, le analisi condotte sulla presenza in Puglia di tali apparecchiature (essenzialmente elettrodomestici ed autoveicoli), portano a stimare il quantitativo ancora presente di PCB in 206 tonnellate.

3.1.2 L'inventario di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209/99

La principale fonte informativa relativa al numero di apparecchi contenenti PCB e ai PCB in uso o in detenzione è costituita dall'inventario di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209/99.

Secondo quanto dispone tale articolo, i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ devono comunicare alle Sezioni Regionali del Catasto rifiuti le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo;
- b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
- c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
- d) date e tipi di trattamento o sostituzioni effettuati o previsti;
- e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
- f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 216/88.

I detentori di ~~tali~~ apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0.05% (500 ppm) e lo 0.005% (50 ppm) in peso, sono tenuti a comunicare unicamente il nome, l'indirizzo, la collocazione e la descrizione degli apparecchi.

Le predette comunicazioni devono essere effettuate con cadenza biennale e devono in ogni caso essere ripresentate entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.

I dati disponibili al momento in Puglia sono quelli relativi alle comunicazioni pervenute entro il 31.12.2002 alla Regione e da questa trasferite, dal febbraio 2003, all'istituita Sezione Regionale del Catasto rifiuti, con sede presso l'ARPA Puglia (sita in Bari alla Via De Ruggero n. 58).

Occorre peraltro precisare che le comunicazioni, almeno fino al settembre 2001, sono state effettuate in carenza di modulistica e di indicazioni precise: in quanto all'epoca non era ancora stato pubblicato l'apposito decreto previsto espressamente dal D.Lgs. n. 209/99, ovvero il D.M. 11.10.2001. Conseguentemente, le dichiarazioni contengono molte imprecisioni e non risultano fra loro omogenee.

La base informativa risulta, per tali motivi, carente e bisognosa di ricerche ed approfondimenti atti a completare il quadro conoscitivo ed a permettere di aggiornare le disposizioni del presente Piano.

I dati di sintesi, elaborati dalla Sezione Regionale del Catasto rifiuti, relativamente all'inventario sono riassunti nelle seguenti tabelle:

Tab. 2.1: Dati relativi ai dichiaranti degli anni 2001 e 2002

NUMERO SOGGETTI DICHIARANTI	66
NUMERO DICHIARANTI CON SEDE LEGALE FUORI PUGLIA	37
NUMERO DICHIARANTI CON SEDE LEGALE IN PUGLIA	29

Tab. 2.2: Dati relativi ai dichiaranti suddivisi per Provincia - Anni?

	BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO	TOT.
NUM. DICHIARANTI PER PROVINCIA (ECCETTO DICHIARAZIONI FERROVIE DELLO STATO)	16	6	4	24	3	53

Tab. 2.3: Apparecchi dichiarati - Anni?

	NUMERO	%
NUMERO TRASFORMATORI	980	96,9%
NUMERO CONVERTITORI	2	0,2%
NUMERO CONDENSATORI	15	1,5%
APPARECCHI NON SPECIFICATI	14	1,4%
TOTALE APPARECCHI	1011	100%

Tab. 2.4: Apparecchi dichiarati suddivisi per Provincia - Anni?

	BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO
NUMERO TRASFORMATORI	382	65	347	141	45
NUMERO CONDENSATORI	0	12	1	0	2
NUMERO CONVERTITORI	2	0	0	0	0
ALTRI APPARECCHI	0	14	0	0	0
TOTALI	384	91	348	141	47

Tab. 2.5: Classi di concentrazione per gli apparecchi suddivisi per Provincia - Anni?

	BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO	Totali
APPARECCHI 50<C<500 ppm	18	10	1	12	45	86
di cui TRASFORMATORI	18	10	0	12	45	85
APPARECCHI C>500 ppm	17	37	3	5	2	64
di cui TRASFORMATORI	17	37	3	5	0	62

Tab. 2.6: Classi di potenza per trasformatori contenenti olio con C > 500 ppm - Anni?

NUMERO TRASFORMATORI - P < 50 KVA	24
NUMERO TRASFORMATORI - 50 <VA>P < 100 KVA	2
NUMERO TRASFORMATORI - 100 <VA>P < 160 KVA	1
NUMERO TRASFORMATORI - 160 <VA>P < 250 KVA	4
NUMERO TRASFORMATORI - 250 <VA>P < 400 KVA	1
NUMERO TRASFORMATORI - 400 <VA>P < 630 KVA	24
NUMERO TRASFORMATORI - P > 630 KVA	5
Totale	61

La discrepanza relativa al numero totale di trasformatori con C > 500 ppm tra le tabelle 2.5 e 2.6 è dovuta al fatto che per uno di esso non è stato possibile reperire la classe di potenza.

Dall'esame della tabella 2.3, si può osservare che la maggior parte delle apparecchiature dichiarate sono costituite da condensatori e trasformatori: più precisamente i trasformatori rappresentano il 96,9%, i condensatori l'1,5%, mentre le altre apparecchiature corrispondono complessivamente al 1,6% del totale degli apparecchi.

E' opportuno ricordare che i trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti se in buono stato funzionale, senza perdita di fluidi e se i PCB in essi contenuti sono conformi a quanto disposto dal DM 11.10.2001. Il detentore deve comunicare alla Provincia nel cui territorio il trasformatore è in utilizzo, il rispetto delle condizioni predette.

L'inventario e le comunicazioni di cui alle precedenti tabelle costituiscono un'utile base informativa per valutare il numero e la quantità di apparecchi da dismettere e i PCB usati da smaltire; essa dà un'informazione di tipo qualitativo sull'entità del problema, ma non consente di valutare i tempi di decontaminazione e/o di dismissione e la conseguente produzione di rifiuti, che peraltro sono in parte connessi alle scelte discrezionali dei detentori stessi.

Per poter definire, seppur in modo approssimativo, la reale "domanda" di decontaminazione e smaltimento da correlare alla "offerta" esistente sul territorio regionale ai fini del bilancio, sarebbe necessario avvalersi di un altro strumento informativo, quello dei dati MUD: infatti, il D.Lgs. n. 22/97 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e g), comunichi annualmente con le modalità previste dalla

normativa attualmente vigente, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Non essendo ad oggi completata la costituzione del Catasto regionale dei rifiuti, si rimanda al previsto aggiornamento del presente Programma l'inserimento dei dati MUD, prodotti dai soggetti obbligati, relativamente agli apparecchi annualmente dimessi ed ai PCB smaltiti.

Da ciò consegue la necessità di rivedere il presente Piano, con dati aggiornati ed organizzati, almeno tra un anno, in modo da completare il quadro conoscitivo e le relative programmazioni operative e temporali.

3.1.3 Dati relativi alle dichiarazioni di grossi detentori

➤ **Trenitalia S.p.A.**

Nel settembre 2002, la società, in accordo con L'APAT, ha trasmesso il quantitativo totale presunto di PCB contenuto sul totale nazionale dei rotabili di proprietà dell'azienda, che risulta essere pari a 17.000 Kg.

Essendo Trenitalia dislocata su tutto il territorio nazionale, ha inviato la comunicazione di detenzione non solo alla sezione regionale di competenza della struttura assegnataria del materiale rotabile stesso, ma anche a tutte le altre sezioni regionali nel cui territorio avrebbe potuto trovarsi, anche temporaneamente, lo stesso materiale.

In particolare, alla Regione Puglia sono pervenute comunicazioni dalle seguenti strutture di Trenitalia:

Tab. 2.7: Comunicazioni dei rotabili Trenitalia S.p.A. - Anni?

Trenitalia Regione Sicilia	399 rotabili con PCB
Trenitalia Regione Piemonte	983 rotabili con PCB
Trenitalia Regione Sardegna	188 rotabili con PCB
Trenitalia Regione Puglia	334 rotabili con PCB
Trenitalia Regione Liguria	614 rotabili con PCB
Trenitalia divisione passeggeri Zona Adriatica	513 rotabili con PCB
Trenitalia direzione Nord Est	69 rotabili con PCB
Trenitalia divisione passeggeri Tirrenica Sud	rotabili con PCB

La società ha dichiarato che i componenti che presumibilmente sono interessati da PCB sono e saranno smaltiti dalle Officine Manutenzione Trenitalia, che provvedono a comunicare direttamente ogni variazione in diminuzione del quantitativo di PCB: in particolare, Trenitalia farà riferimento all'APAT, impegnandosi a fornire aggiornamenti semestrali.

Inoltre, Trenitalia si è impegnata a:

1. assoggettare i rotabili a visite periodiche e a controlli sistematici, nonché ad eventuali monitoraggi ambientali in caso di necessità;
2. ripetere tali visite e controlli con cadenze prefissate da normative FS/Trenitalia, che riportano anche le precauzioni da adottare ai fini della sicurezza dell'ambiente;
3. disporre che, in relazione alle utilizzazioni future delle apparecchiature potenzialmente inquinate da PCB, si debba procedere in ogni occasione favorevole alla loro sostituzione e al successivo smaltimento/trattamento;
4. eseguire le procedure previste dal D. Lgs. 22/97 e ss.mm.ii. per lo smaltimento delle apparecchiature potenzialmente inquinate da PCB;
5. rispettare i divieti di legge in materia di PCB, in particolare quello di acquisto e commercializzazione di nuovo materiale e di miscelazione o riutilizzo del PCB esistente.

➤ **ILVA S.p.A.**

Nel 2002, sono pervenute presso gli uffici della Regione Puglia, da parte dell'ILVA, le dichiarazioni di detenzione di n. 521 apparecchi contenenti PCB per un quantitativo totale di 1.287 tonnellate di PCB.

Al settembre 2003 è pervenuta comunicazione di cessazione d'uso di n. 94 apparecchi, per un quantitativo di 143,5 tonnellate di PCB. Dopo un primo stoccaggio provvisorio in Italia (Regione Piemonte), lo smaltimento finale proposto per tali rifiuti è l'incenerimento in impianti ubicati all'estero (Germania, Belgio, Francia).

In data 8 gennaio 2003 è stato sottoscritto un Atto di intesa, avente ad oggetto gli interventi per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dallo stabilimento ILVA di Taranto, tra Commissario delegato per l'emergenza ambientale – Presidente della Regione, ILVA, Provincia di Taranto, Comuni di Taranto e Statte, Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Attività Produttive e Salute, Organizzazioni Sindacali (ad esclusione della UIL regionale), Confindustria e Prefetto di Taranto, nell'ambito del quale l'ILVA ha assunto il seguente impegno:

"ILVA S.p.A. si impegna a dimettere e sostituire tutte le apparecchiature elettriche contenenti fluido dielettrico a base di PCB con apparecchiature senza potenziale impatto ambientale entro il 2007, in anticipo rispetto al termine del 2010 previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 209/99 – art. 5 comma 2)".

➤ **ENEL S.p.A.**

Nel 2002, sono pervenute presso gli uffici della Regione Puglia, da parte di ENEL S.p.A., le dichiarazioni di detenzione di n. 74 apparecchi contenenti PCB, di cui 7 (4 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia) con concentrazione superiore a 500 ppm. Le tonnellate di oli PCB con concentrazione superiore a 500 ppm risultano pari a 17,78.

1.3 STIMA DEI QUANTITATIVI DI PCB CONTENUTI NEGLI APPARECCHI INVENTARIATI

I dati complessivi delle macchine contenenti PCB riportato nella tabella 2.3, individuano complessivamente 980 trasformatori che, come già affermato, rappresentano il 96,9 % di tutte le apparecchiature contenenti tali sostanze. Di tali macchine non sono spesso note le concentrazioni di PCB negli oli isolanti o le potenze, infatti si conoscono soltanto 85 trasformatori con concentrazioni di PCB comprese tra 50 e 500 ppm (tab. 2.5) e 61 macchine con concentrazioni di PCB > 500 ppm (tab. 2.6).

Di seguito si riporta quindi una tabella che, basandosi su dati di riferimento APAT, stima la quantità complessiva di olio contenente PCB per tali 61 macchine, che rappresentano però solo il 6% circa del totale dei trasformatori presenti sul territorio regionale. Da ciò si deduce che la quantità di olio contenente PCB effettivamente presente nella regione Puglia è sicuramente superiore al valore riportato nella tabella 2.8, che deve quindi considerarsi come valore minimo di riferimento e che potrà essere aggiornato e completato, con una affidabilità maggiore, utilizzando lo stesso criterio di stima, non appena saranno disponibili le informazioni necessarie.

Tab. 2.8: *Stima parziale della quantità di olio con PCB, basata sui soli trasformatori con olio avente PCB con C > 500 ppm*

Classe di trasformatori (kVA)	Numero di trasformatori	Quantità olio per macchina (kg) *	Quantità olio complessiva (kg)
< 50	24	25	600
Tra 50 e 100	2	80	160
Tra 100 e 160	1	125	125
Tra 160 e 250	4	134	536

Tra 250 e 400	1	160	160
Tra 400 e 630	24	223	5.352
> 630	5	365	1.825
Totali	61		8.758

1.4 OFFERTA DI SMALTIMENTO

L'attuale sistema impiantistico

La questione dello smaltimento dei PCB si riferisce ad una tipologia di rifiuti la cui produzione è collegata essenzialmente alla dismissione di apparecchi e fluidi in essi contenuti, produzione che è destinata necessariamente ad estinguersi con il tempo, in quanto l'immissione sul mercato di tali sostanze è stata vietata con il DPR n. 216/88.

Il D.Lgs. n. 209/99 identifica lo smaltimento dei PCB con le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato "B" del D.Lgs n. 22/1997.

Il D.Lgs. n. 209/99 stabilisce inoltre che lo smaltimento dei PCB usati deve essere effettuato mediante incenerimento (D10). Possono essere autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB previo parere dell'APAT, in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

Per quanto concerne i dati relativi agli impianti di deposito preliminare e smaltimento presenti nella Regione Puglia, la fonte informativa è costituita dalle autorizzazioni rilasciate dalle competenti strutture regionale e provinciali per effettuare operazioni di deposito preliminare, decontaminazione o smaltimento, ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97. Infatti, in base all'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 209/99, i detentori devono consegnare i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ai sensi del predetto D.Lgs. n. 22/97.

Nella tabella 2.9 sono riportati i soggetti e le relative operazioni di smaltimento effettuate, per quanto risulta dalle dichiarazioni pervenute per l'anno 2002. Tali dati sono aggiornati al 31.12.2002 e, come si evince dall'analisi degli stessi, non sono noti i quantitativi autorizzati allo smaltimento. Anche l'ottenimento e l'aggiornamento di tale dato sarà fondamentale nella prevedibile revisione del

presente Piano, in quanto consentirà di attuare la programmazione operativa e temporale di smaltimento dei PCB richiesta nei termini di legge.

Tab. 2.9: Ditte autorizzate allo stoccaggio di rifiuti pericolosi dalle competenti Province. suddivise per Provincia

Provincia	Deposito Preliminare
BARI	Nicola Veronico - SS 98 Km 79+680 - Modugno
BRINDISI	I.T.R.M. - Contrada Minuta Cilialese
FOGGIA	-
LECCE	Sea Marconi Envirotech Italia s.r.l - Sedi (decontaminazione di PCB)
TARANTO	Euro Ecology - Via Statale per Statte Km 5 - Statte M.M.F. - Via Macchiavelli, 107

Tab. 2.10: Società di smaltimento di cui si ha notizia dalle dichiarazioni in inventario

In Regione Puglia	Fuori Regione Puglia
Recuperi pugliesi dei fratelli SCHINO s.r.l. Contrada Grammarola, 3 - 70026 Modugno (BA) (stoccaggio provvisorio)	ELMA s.r.l. - Moncalieri (TO) (decontaminazione)
TEOREMA s.r.l. - Acquaviva delle Fonti (BA)	DECOMAN s.r.l. - S.Pietro di Mosezzo (NO) (stoccaggio provvisorio)
	Ditta SCOTTI Gianfranco - Alessandria (smaltimento)
	OMA S.p.A. - Rivolta Torinese (TO) (inceneritore)
	AMBIENTE & TECNOLOGIE EUROCOM
	ECOLOGIA OGGI S.r.l. - Via Cassoiti, 18 Lamezia Terme (CZ)

Dalle dichiarazioni per l'inventario alle Autorità Competenti, risulta che:

- 9,5 tonnellate circa di oli PCB sono state avviate a smaltimento nel territorio pugliese, e di questi non è specificata la concentrazione;
- nel biennio 2001-2002 sono stati avviati a smaltimento in impianti ubicati nel territorio italiano, pugliese e non, un totale di 145.810 Kg di oli con concentrazione PCB superiore a 500 ppm;
- in alcune delle dichiarazioni pervenute alle Autorità Competenti, i detentori del rifiuto hanno fatto riferimento a società che effettuano lo stoccaggio fuori dalla Regione Puglia, precisamente nella Regione Piemonte. In particolare, alcuni degli apparecchi di proprietà ILVA sono stati stoccati nell'impianto piemontese di S.Pietro di Mosezzo, in attesa di essere trasportati e smaltiti (tramite

incenerimento) in impianti siti in Germania o in Belgio. Al momento, infatti, in Puglia, non risultano autorizzati impianti di incenerimento.

PROGRAMMA PER LA RACCOLTA, LA DECONTAMINAZIONE E LO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI

Il primo obiettivo dell'azione regionale è quello di sviluppare la conoscenza in ordine alla domanda e all'offerta regionale in materia di gestione di PCB, al fine di verificare e controllare la reale capacità del sistema regionale, basato oggi su alcuni impianti di deposito preliminare con forti flussi in uscita dal territorio pugliese, di soddisfare la crescente domanda (comunque a termine) di decontaminazione e smaltimento di PCB e, conseguentemente, scongiurare e prevenire eventuali attività illecite di decontaminazione e smaltimento abusivo di tali rifiuti pericolosi, con grave pregiudizio per il territorio regionale.

Per assicurare il miglioramento della qualità dei dati, è necessario coordinare l'impegno dei seguenti diversi soggetti pubblici:

- ARPA Puglia;
- Province, in qualità di autorità di controllo sulla gestione dei rifiuti e di enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle attività di decontaminazione e smaltimento;
- Osservatori provinciali ex art. 10 della Legge n. 93/2001, in qualità di strumenti di acquisizione dei dati e conoscenze sulla gestione dei rifiuti;
- Camera di Commercio, in quanto destinatarie delle dichiarazioni MUD e del loro trasferimento alle Sezioni Regionali del Catasto rifiuti o, in mancanza di questi, alla Regione.

In relazione alle specifiche operazioni da favorire sul territorio regionale, si ritiene utile rilevare l'esigenza di diversificare le attività di trattamento, per fornire servizi idonei ed adeguati alle diverse esigenze dei detentori di apparecchiature contenenti PCB.

Per quanto attiene, ad esempio, l'operazione di decontaminazione di cui al D.Lgs. n. 209/1999, ovvero "l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB", si rileva che la stessa non può essere sempre ricondotta alla fattispecie D9 "trattamento chimico fisico" di cui all'Allegato B del D.Lgs. n. 22/1997. Infatti dal punto di vista tecnico sono individuabili le seguenti due tipologie di decontaminazione:

1. decontaminazione effettuata per rendere riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi mediante sostituzione del fluido

contenente PCB (in tal caso si configura un'autorizzazione ad hoc per svolgere tali operazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 209/99 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti);

2. decontaminazione effettuata per rendere riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni i fluidi contaminati da PCB mediante dealogenazione (in tal caso si configura un'autorizzazione per operazioni D9 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97).

In un contesto programmatico, si deve necessariamente tenere conto che le previsioni regionali nella materia in esame riguardano la competenza della gestione dei rifiuti speciali pericolosi, che fa essenzialmente capo alla iniziativa di soggetti privati e che, necessariamente, risente degli aspetti economici connessi a tale gestione "a mercato". Questa caratteristica può influenzare le scelte degli operatori (produttori o smaltitori) in ordine all'opportunità o meno di:

- 1) dismettere gli apparecchi secondo una tempistica accelerata più orientata verso la tutela igienico-sanitaria e ambientale;
- 2) attivare iniziative per la realizzazione di nuovi impianti tenuto conto anche delle difficoltà localizzative che inevitabilmente ne conseguirebbero. A ciò, si devono aggiungere i lunghi tempi necessari ad espletare le procedure di valutazione di impatto ambientale, di approvazione di progetto, di autorizzazione alla sua realizzazione e di autorizzazione all'esercizio.

Il mercato infine impone la necessità di una valutazione, da parte dei soggetti interessati, sulla destinazione economicamente più vantaggiosa dei rifiuti stessi, destinazione che può non coincidere con impianti situati nel territorio della regione.

In tale contesto, non essendo praticabili strumenti coercitivi o di natura economica, occorre sviluppare la attivazione della strumentazione di tipo volontario quale quella costituita dagli accordi e dai contratti di programma, seguendo quanto già praticato con l'ILVA s.p.a, attraverso il citato atto di intesa del 8 gennaio 2003.

Sulla base di tale esperienza, saranno attivate iniziative su scala regionale per stipulare accordi con gli altri "grandi detentori" degli apparecchi da dismettere e/o decontaminare, quali TRENITALIA, TELECOM ed ENEL, al fine di concertare un programma che garantisca il rispetto degli obiettivi e anche l'anticipazione delle tempistiche previste dal D.Lgs. n. 209/99.

Analogamente, con le stesse finalità, saranno favoriti gli accordi con i più "piccoli detentori" di apparecchi da dismettere e/o decontaminare su base provinciale.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sinora esposto si possono esprimere le seguenti conclusioni di sintesi:

1. l'attuazione della direttiva 96/56/CE e del D.lgs. n. 209/99 in Puglia, si realizza attraverso due fasi distinte riferite, la prima, alla immediata definizione del programma di gestione dei PCB contenuti negli apparecchi non inventariati e, la seconda, alla differita definizione, entro il marzo 2004, del piano di decontaminazione e smaltimento dei PCB contenuti negli apparecchi inventariati
2. in particolare, sulla base dello sviluppo della conoscenza della domanda e dell'offerta regionale, l'azione regionale punta a definire un programma di gestione temporale sostenibile dello smaltimento dei PCB entro il termine del 2010;
3. iniziativa privilegiata, a livello regionale e/o provinciale, per il perseguimento degli obiettivi di gestione dei PCB, è quella della programmazione concertata con i soggetti coinvolti, attraverso la definizione di accordi volontari con i "grandi" e "piccoli" detentori, anche al fine di consolidare le conoscenze della domanda e dell'offerta regionale;
4. condizione necessaria per garantire il corretto svolgimento delle attività di gestione dei PCB è quella di favorire lo sviluppo di una idonea rete territoriale di impianti di gestione degli apparecchi da dismettere e/o decontaminare e dei relativi rifiuti;
5. il presente Piano, con i relativi programmi di gestione dei PCB da apparecchi non inventariati ed inventariati, è assoggettato ad un monitoraggio costante da parte di Regione e Province, con il supporto dell'ARPA Puglia. A tal fine sarà costituito, tra i soggetti indicati, un Comitato di monitoraggio per la gestione del PCB in Puglia, al quale affidare anche le attività di concertazione di cui al precedente punto 3 per la promozione e definizione degli accordi volontari con i detentori di apparecchi contenenti PCB, nonché quelle di aggiornamento dei programmi, in relazione allo sviluppo della conoscenza della domanda e dell'offerta regionale.

ALLEGATO

Programma per la gestione dei PCB contenuti in apparecchiature non soggette ad inventario

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. TIPOLOGIE DI APPARECCHI NON SOGGETTI AD INVENTARIO**
- 3. STIMA DEL NUMERO DI APPARECCHI NON SOGGETTI AD INVENTARIO E DEL QUANTITATIVO DI PCB IN ESSI CONTENUTO**
- 4. MODALITA' DI RACCOLTA E GESTIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI E DEI VEICOLI A MOTORE CON APPARECCHI CONTENENTI PCB**
- 5. TEMPI PREVISTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA DISMISSIONE DEI PCB DA APPARECCHI NON INVENTARIATI**
- 6. ULTERIORI AZIONI DA ATTIVARE PER ASSICURARE LA CORRETTA GESTIONE DEI PCB CONTENUTI IN APPARECCHI NON SOGGETTI AD INVENTARIO**

1. PREMESSA

La direttiva 96/59/CEE prevede all'art. 11, comma 1, secondo trattino, una Bozza di Piano per la raccolta e successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario come previsto dall'art. 6 paragrafo 3 che individua la necessità, ove possibile, della rimozione e della raccolta separata degli apparecchi contenenti PCB che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, quando questa è riciclata o sottoposta a smaltimento.

2. TIPOLOGIE DI APPARECCHI NON SOGGETTI AD INVENTARIO

Fino agli anni ottanta i PCB sono stati utilizzati per varie applicazioni elettriche, ma soprattutto nella costruzione di piccoli condensatori utilizzati come componenti in diversi prodotti. La maggior parte di queste apparecchiature ha una vita operativa di circa 15 anni. Essi sono di dimensione ridotta (volume inferiore a 5 dm³) e non sono quindi soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 4 comma 1 della direttiva 96/59/CEE.

Normalmente costituiscono parte di:

a) Elettrodomestici:

- Lavatrici;
- Lavastoviglie;
- Televisioni;
- Hi-fi;
- Condizionatori;
- Frigoriferi;

- b) Veicoli a motore (componenti dell'impianto elettrico);
- c) Apparecchi installati su materiale rotabile;
- d) Apparecchi di illuminazione.

In questa fase non si prendono in considerazione gli apparecchi installati su materiale rotabile considerato che tali apparecchi sono sostituiti nelle officine di Trentitalia, localizzate su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, non possono essere riferiti ad una specifica Regione. Per la corretta gestione della dismissione degli apparecchi installati su materiale rotabile, si rinvia alla definizione di specifici accordi di programma a livello nazionale.

La Regione Puglia, con l'art. 6, comma 3, della l.r. n. 17/93, ha introdotto l'obbligo per i comuni pugliesi di attivare, tra le altre, la raccolta separata per i rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico.

Per ciò che riguarda gli apparecchi di illuminazione che potrebbero contenere PCB, si rileva che a seguito di un'indagine presso i principali enti di gestione dell'illuminazione pubblica, tali apparecchi risultano attualmente esenti da PCB, grazie a un limitato utilizzo di essi negli anni passati e ad una buona manutenzione, che ha permesso di rinnovare progressivamente gli impianti.

3. STIMA DEL NUMERO DI APPARECCHI NON SOGGETTI AD INVENTARIO E DEL QUANTITATIVO DI PCB IN ESSI CONTENUTO

La maggior parte degli apparecchi di volume inferiore a 5 dm³ sono presenti nei veicoli a motore e negli elettrodomestici di vario genere distribuiti in maniera estesa nelle civili abitazioni.

La stima di tali apparecchi che potenzialmente potrebbero contenere PCB va condotta limitatamente a quelli commercializzati anteriormente al 1988, anno in cui è entrato in vigore anche in Italia il divieto di produzione ed uso dei PCB e delle apparecchiature che li contengono.

Per la stima del numero di apparecchi non soggetti ad inventario e del quantitativo di PCB in essi contenuto si utilizza la metodologia di seguito indicata.

Stima del numero di famiglie residenti.

Per la stima del numero di famiglie residenti sul territorio provinciale si utilizza il dato di popolazione legale in base all'ultimo censimento ISTAT (anno 2001)

Popolazione legale: Censimento ISTAT anno 2001

Provincia	Residenti	N° famiglie
Bari	1.559.662	519.152
Brindisi	402.422	139.424
Foggia	690.992	231.595
Lecce	787.825	273.756
Taranto	579.806	198.271
TOTALE	4.020.707	1.362.198

Stima della percentuale di famiglie che possiedono elettrodomestici.

Assumendo che vi sia una sostanziale omogeneità della situazione su tutto il territorio regionale, si ritiene che la percentuale di famiglie che possiedono elettrodomestici sul territorio provinciale sia analoga a quella relativa al dato medio regionale pubblicato dall'ISTAT (anno 2001). Tale dato si basa sull'ipotesi

che ogni famiglia possieda un elettrodomestico di ciascuna tipologia (V. Tabella "Stima dei quantitativi di PCB contenuti in apparecchi non soggetti ad inventario").

Stima del numero di elettrodomestici.

Per la stima del numero di elettrodomestici presenti sul territorio regionale si deve moltiplicare il numero di famiglie residenti per il valore percentuale di famiglie che possiedono elettrodomestici.

Stima del numero di apparecchi con volume inferiore ai 5 dm³ e di età superiore a 15 anni contenuti negli elettrodomestici ancora in esercizio.

Sulla base di indagini effettuate presso le piattaforme di raccolta e trattamento dei beni durevoli presenti sul territorio nazionale, è stata stimata la percentuale di apparecchi di età superiore a 15 anni contenuti nelle singole tipologie di elettrodomestici ancora in esercizio (V. Tabella "Stima dei quantitativi di PCB contenuti in apparecchi non soggetti ad inventario").

Per calcolare il numero di apparecchi di età superiore a 15 anni presenti sul territorio regionale per ogni tipologia di elettrodomestico considerato, si deve moltiplicare, per ciascuna tipologia di elettrodomestici, il valore percentuale di apparecchi di età superiore a 15 anni per il numero di elettrodomestici.

Stima del numero di apparecchi con volume inferiore ai 5 dm³ e di età superiore a 15 anni contenuti nei veicoli a motore.

Si considera che il numero di apparecchi di età superiore a 15 anni contenuti nei veicoli sia pari al numero di veicoli circolanti immatricolati prima del 1988, desunti dalla tabella sottostante.

La fonte utilizzata per la stima del numero di tali veicoli è rappresentata dalle statistiche automobilistiche dell'ACI relative all'anno 2001 riportate nel documento "Autoritratto 2001"

Parco veicolare regione Puglia - Distribuzione per anno di immatricolazione (Fonte: ACI. Statistiche automobilistiche - Autoritratto 2001)

	fino al 1985	1986-1988	1989-1991	1992- 1993	1994-1995	1998-1999	2000-2001	Non identificato	totale
Autovetture	379.144	252.829	382.145	219.333	158.755	212.257	183.556	803	1.788.822
Autovetture benzina	312.690	176.657	289.684	166.627	117.573	135.676	107.299	667	1.306.873
Autovetture gasolio	49.235	52.048	34.615	27.199	25.736	70.821	74.423	65	334.142
Autocarri	65.755	22.624	23.997	10.738	7.952	10.736	12.560	156	154.518
Autobus	2.038	723	592	172	157	591	354	3	4.630
TOTALE	808.862	504.881	731.033	424.069	310.173	430.081	378.192	1.694	3.588.985

Stima del quantitativo di PCB contenuto negli apparecchi con volume inferiore a 5 dm³.

Il contenuto medio di PCB presente negli apparecchi con volume inferiore a 5 dm³ è stato desunto dal documento "Waste Management Paper n.6. Anno 1994. (Fonte: Department of Environment UK).

Stima dei quantitativi di PCB contenuti in apparecchi non soggetti ad inventario

	% di famiglie che possiedono apparecchiatur e (1)	Numero di apparecchi	% di apparecchi superiore a 15 anni di età	Numero di apparecchi di età superiore a 15 anni	Contenuto medio PCB (g) (2)	PCB Totale (t)
Lavatrici	96,7	131.724.547	1	1.317.245	50	66
Lavastoviglie	19,3	26.290.421	0,5	131.452	50	7
Televisioni	96,3	131.179.667	0,1	131.180	5	1
Hi-fi	53,5	72.877.593	0,1	72.878	5	0
Condizionatori	10,6	14.439.299	0,1	14.439	50	1
Frigoriferi	100	136.219.800	1,4	1.907.077	50	95
Veicoli				723.113	50	36
TOTALE						206

4. MODALITA' DI RACCOLTA E GESTIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI E DEI VEICOLI A MOTORE CON APPARECCHI CONTENENTI PCB

Elettrodomestici

Le attività di raccolta degli elettrodomestici dismessi in Puglia, oggi viene effettuata con due diverse modalità:

- a) servizi di prelievo dei vecchi apparecchi in dismissione, forniti dal sistema commerciale-distributivo di settore;
 - b) servizi di raccolta forniti dai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
- Tali servizi, soprattutto quelli forniti dai gestori del servizio pubblico, hanno registrato un forte incremento nel corso degli ultimi anni.

I servizi sono completati dall'attivazione sul territorio regionale sia di piazzole pubbliche di conferimento e stoccaggio di beni durevoli dismessi, a livello sovraumunale, sia dalla riconversione/ampliamento dell'attività di alcuni impianti di demolizione dei veicoli a motore con servizi di stoccaggio e primo trattamento degli elettrodomestici.

Lo sviluppo delle piazzole pubbliche è stata favorita da una specifica azione della Regione che nel corso degli ultimi anni ha promosso presso gli enti locali il cofinanziamento di tali strutture, a valere sulle risorse finanziarie rivenienti dalla "ecotassa". Allo stato è in corso un ultimo bando, indetto dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 26.9.2003 (BURP n. 113 del 8.10.2003).

Le riconversioni e/o ampliamenti delle attività degli impianti di demolizione dei veicoli a motore sono state autorizzate dalle competenti province, sul presupposto del rispetto delle linee guida tecniche a suo tempo definite dall'ANPA (ora APAT) per la realizzazione degli impianti di trattamento degli elettrodomestici.

Condizione di particolare favore per la Puglia è quella costituita dalla presenza ed esercizio di una delle piattaforme di trattamento degli elettrodomestici dismessi attivata a seguito dell'Accordo di programma sottoscritto, nel novembre 1997, tra Ministero dell'Ambiente - Cispel Federambiente - ANCI.

Tale piattaforma, localizzata nel territorio di Crispiano (provincia di Taranto) e realizzata nel rispetto delle linee guida tecniche definite nel 1998-1999 dall'ANPA (ora APAT), è attualmente gestita dalla società Ecópolis 2000, società mista con una quota di partecipazione del Comune di Crispiano.

Una ulteriore struttura attrezzata per la decontaminazione di PCB è quella della SEA Marconi Envirotech Italia s.r.l., sita a Seclì in provincia di Lecce, ordinariamente utilizzata dall'Enel per la decontaminazione dei propri trasformatori.

Veicoli a motore

Il sistema regionale di gestione dei veicoli a motore fuori uso è organizzato con una capillare presenza sul territorio regionale di soggetti autorizzati per le attività di autodemolizione, distribuiti nell'ambito dei territori delle diverse province secondo lo schema che segue.

Numero di demolitori per ambito provinciale in Puglia

Provincia	N° demolitori al 2001 (Fonte: ACI)	N° demolitori al 2003 (Fonte: Province)
Bari	33	63
Brindisi	2	17
Foggia	31	76
Lecce	8	28
Taranto	7	14
TOTALE REGIONE	81	198

La demolizione dei veicoli fuori uso è regolamentata dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, in attuazione della direttiva 2000/53/CE. Tale normativa prevede alcuni requisiti per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso (Allegato 1, ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2). Tra i requisiti vengono indicate anche le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso che consistono principalmente

nella rimozione delle componenti pericolose: accumulatori, serbatoi di gas, carburante, oli e in particolare (comma 5.1 lettera g dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 209/2003) la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.

Il complesso dei PCB rivenienti dalla raccolta e trattamento degli elettrodomestici e dalla dismissione dei veicoli a motore, seguono successivamente i percorsi ordinari di trasporto fuori regione (con destinazione finale privilegiata, nella fase attuale, in Germania e Belgio, previo ulteriore stoccaggio intermedio) per lo smaltimento mediante incenerimento, attesa la mancanza di tali specifici impianti nell'ambito del territorio regionale.

5. TEMPI PREVISTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA DISMISSIONE DEI PCB DA APPARECCHI NON INVENTARIATI

Le condizioni determinate dal mercato degli elettrodomestici e delle autovetture, con l'offerta di modelli di sempre maggiore rendimento energetico, con conseguente possibilità di risparmio economico per i consumatori, favoriscono un rapido ricambio nelle dotazioni di tali apparecchi.

Per quanto attiene il parco dei veicoli a motore circolante, si registra negli ultimi tempi lo sviluppo di importanti iniziative finanziarie, attivate a livello statale per l'ammodernamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale, nonché a livello statale e regionale per l'ammodernamento del parco autoveicoli privati. La stessa Regione Puglia ha recentemente adottato, nell'ambito del proprio programma triennale di azioni per l'ambiente (deliberazione G.r. n. 1440 del 26.9.2003) e sull'esempio di altre Regioni italiane, una iniziativa tesa a favorire l'ammodernamento del parco autovetture circolante sul proprio territorio, attraverso la concessione di "ecoincentivi".

L'attuale andamento delle dismissioni degli elettrodomestici di età superiore ai 15 anni e degli autoveicoli immatricolati fino al 1988, peraltro in crescita, fa ritenere che il programma di dismissione del PCB

riveniente da apparecchi non inventariati possa avere una forte accelerazione nel corso degli anni 2005-2006 e possa comunque essere realisticamente portato a totale compimento entro il 2009.

6. ULTERIORI AZIONI DA ATTIVARE PER ASSICURARE LA CORRETTA GESTIONE DEI PCB CONTENUTI IN APPARECCHI NON SOGGETTI AD INVENTARIO

Per una migliore garanzia in ordine alla corretta gestione e dismissione dei PCB contenuti negli apparecchi non soggetti ad inventario oggi presenti in Puglia, si rende necessario:

- 1) verificare l'inserimento nelle autorizzazioni provinciali all'esercizio di impianti di deposito preliminare e di trattamento degli elettrodomestici, di specifiche prescrizioni per effettuare la corretta gestione dei rifiuti contenenti PCB che si generano dal trattamento, anche in riferimento a specifiche norme tecniche CEI;
- 2) dare pronta attuazione alla nuova disciplina sulla gestione dei veicoli a motore fuori uso di cui al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, anche attraverso la sensibilizzazione delle Associazioni di Categoria sulle scadenze di legge in materia di PCB.
- 3) assegnare particolare riguardo, in sede di rilascio delle autorizzazioni prescritte per le diverse attività, alla demolizione selettiva dei manufatti, per l'intercettazione dei materiali potenzialmente contenitori di PCB (materiale elettrico);

6) Verificare il perseguimento degli obiettivi assunti e dei risultati raggiunti mediante monitoraggio costante del processo di pianificazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2087

L.R. 5/1997 e L. 549/1995 art. 3, comma 27. Utilizzo risorse "ecotassa" per la realizzazione di interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

L'Assessore all'Ambiente, dott. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Smaltimento Rifiuti, confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, riferisce:

L'articolo 17 del D.L.gs. 22 /97 ed il D.M. 471/99 dettano norme in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, individuando una specifica competenza pubblica, Comuni e Regioni, ove sia accertato un inquinamento in atto ed il responsabile di tale inquinamento non provveda, ovvero non sia individuabile.

L'art. 3, comma 27 della L.549/95 destina il 20% dell'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica, al netto della quota spettante alle Province, fra l'altro, alla realizzazione di interventi di bonifica.

A tale scopo la Regione Puglia ha istituito un capitolo sul Bilancio Regionale con propria legge n. 5/97.

Con propria Legge n.13/96 la Regione Puglia ha inteso, altresì, disciplinare l'utilizzo di tali risorse prevedendo che i criteri per la destinazione e l'utilizzo, fossero proposti da una apposita Commissione ed approvati dalla Giunta Regionale composta da rappresentanti delle cinque Province e da due esperti del comitato tecnico scientifico preposto alla revisione del Piano di gestione dei rifiuti. Tale Commissione non risulta ad oggi costituita, in quanto le competenze relative all'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono attribuite attualmente al Commissario delegato, giusta O.P.C.M. 3271/03 ed, inoltre, nonostante le numerose note di sollecito inviate alle Amministrazioni Provinciali per la designazione dei propri rappresentanti quali componenti in seno alla Commissione medesima, le stesse sono rimaste, ad oggi, disattese.

In considerazione della generale diffusione di degrado sul territorio pugliese, determinata anche dalla presenza di discariche comunali non control-

late esercitate in forza di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 915/82 ovvero ex art. 13 D.Lgs. 22/97, si ritiene utile ed opportuno utilizzare quota parte di tali risorse, vincolate ad interventi in campo ambientale, per finanziare interventi comunali di bonifica di siti inquinati ai sensi del D.M.471/99.

Tali azioni si pongono come assolutamente necessarie e conseguenti a preliminari attività di caratterizzazione già eseguite.

In particolare, l'iniziativa che si propone tende a finanziare progetti di bonifica di aree interessate da discariche non controllate, di proprietà comunale, ovvero da acquisire alla proprietà pubblica.

Al fine di ottimizzare il finanziamento contributivo regionale si propone di finanziare anche interventi di bonifica la cui realizzazione può essere eseguita per lotti, assicurando, comunque le condizioni minime a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, secondo i seguenti criteri:

- a) Superficie interessata, espressa in mq.;
- b) Quantità di rifiuti presenti espressi in t.;
- c) Tipologia dei rifiuti prevalente;
- d) Contribuzione comunale.

La spesa riferita all'acquisizione delle aree sarà riconosciuta nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'intervento.

Le istanze che perverranno dovranno obbligatoriamente essere riferite ad aree ove sia stata eseguita la caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99, pena l'esclusione dal finanziamento.

Ciascun comune potrà accedere ai finanziamenti, nella misura massima di E. 900.000,00, attraverso la presentazione del Progetto definitivo, redatto in conformità agli esiti della caratterizzazione già eseguita ed approvato ai sensi dell'art. 10, comma 3) D.M. 471/99 contenente le indicazioni riferite alle limitazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici per il sito interessato, da trasmettere all'Assessorato Ambiente della Regione Puglia - Ufficio Gestione Rifiuti.

Sulla base delle istanze pervenute, ritenute ammissibili, sarà redatta una unica graduatoria predisposta secondo i criteri sopra richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria di cui al presente prov-

vedimento, pari a E. 5.200.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Capitolo 0611087 del Bilancio 2003.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lettere d) ed f) della L.R. n.7/1997.

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore All'Ambiente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate, il programma proposto dall'Assessore all'Ambiente, riferito di interventi di bonifica di siti inquinati ai sensi del D.M. 471/99;
- Di destinare la quota parte delle risorse, pari a E. 5.200.000,00, provenienti dal tributo per il deposito definitivo in discarica dei rifiuti ai sensi dell'art. 3, comma 27, L. 549/95 per finanziare gli interventi comunali di bonifica di siti inquinati ai sensi del D.M. 471/99, anche per lotti, assicurando, comunque le condizioni minime a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- Di approvare i seguenti criteri di selezione delle istanze comunali:
 - a) Superficie interessata dal degrado espressa in mq.;
 - b) Volume dei rifiuti presenti espresso in mc.;
 - c) Tipologia di rifiuti prevalente;
 - d) Contribuzione comunale.

- Le istanze dovranno obbligatoriamente essere riferite ad aree ove sia stata eseguita la caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99, pena l'esclusione dal finanziamento contributivo regionale;
- Le istanze dovranno contenere il progetto definitivo di bonifica, approvato ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.M. 471/99 corredato delle indicazioni riferite alle limitazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici per il sito interessato e redatto sulla base degli esiti della caratterizzazione eseguita ai sensi dello stesso decreto ministeriale;
- Per ogni istanza ammissibile, inserita in un'unica graduatoria, sarà assicurato il finanziamento contributivo regionale, nella misura massima di E. 900.000,00, comprensivo degli eventuali oneri di esproprio nella misura massima del 10% del costo dell'intervento, fino all'esaurimento delle risorse, pari a E. 5.200.000,00;
- E' fatto obbligo al Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti dell'Assessorato Ambiente di adottare il provvedimento di impegno della spesa, autorizzata con il presente provvedimento, entro l'esercizio finanziario corrente;
- Di fissare il termine per la presentazione delle istanze comunali di bonifica entro, e non oltre, il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Di dare mandato all'Ufficio B.U.R.P. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino della Regione Puglia, quale avviso rivolto ai Comuni per la presentazione delle istanze finalizzate all'acquisizione del finanziamento regionale per la realizzazione di interventi di bonifica di aree inquinate ai sensi del D.M. 471/99;

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2088

L. 549/95 e L.R. 5/1997 - Fondi ecotassa per il potenziamento della raccolta differenziata.

L'Assessore all'Ambiente, dott. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Smaltimento Rifiuti, confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, riferisce:

Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, L. 549/95, in materia di rifiuti e bonifiche, la Regione Puglia, con propria Legge 22/01/1997 n. 5, ha istituito un fondo, determinato nella misura del 20% dell'intero gettito, al netto della quota spettante alle Province, derivante dall'applicazione del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti.

Con propria Legge n.13/96 la Regione Puglia ha inteso, altresì, disciplinare l'utilizzo di tali risorse prevedendo che i criteri per la destinazione e l'utilizzo, fossero proposti da una apposita Commissione ed approvati dalla Giunta Regionale composta da rappresentanti delle cinque Province e da due esperti del comitato tecnico scientifico preposto alla revisione del Piano di gestione dei rifiuti. Tale Commissione non risulta ad oggi costituita, in quanto le competenze relative all'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono attribuite attualmente al Commissario delegato, giusta O.P.C.M. 3271/03 ed, inoltre, nonostante le numerose note di sollecito inviate alle Amministrazioni Provinciali per la designazione dei propri rappresentanti quali componenti in seno alla Commissione medesima, le stesse sono rimaste, ad oggi, disattese.

La diffusa esigenza dei comuni di dotarsi di isole ecologiche per potenziare il servizio di raccolta differenziata, oltre alla necessità di impegnare le risorse iscritte al cap. 0611087 del Bilancio regionale 2003 - pari a E. 7.200.000,00 - hanno determinato l'opportunità di indicare i criteri per l'attribuzione delle risorse in questione in favore dei comuni pugliesi.

Con separato provvedimento, attualmente all'e-

same della Giunta Regionale, è stata proposta l'utilizzazione di quota parte di tali risorse, pari a E. 5.200.000,00 per la realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati ai sensi del D.M. 471/99.

Con il presente provvedimento si propone di destinare la restante quota di E. 1.966.664,00 per iniziative rivolte al potenziamento della raccolta differenziata comunale, privilegiando in maniera esclusiva tutti quei Comuni pugliesi che non hanno mai beneficiato di alcun sostegno finanziario regionale.

L'iniziativa regionale è rivolta, altresì, ai comuni che sono ricompresi in bacini ove sia già costituita l'Autorità d'ambito.

La ripartizione delle risorse è definita sulla base dei dati ISTAT riferiti alla popolazione residente relativi all'anno 2000 di seguito riportati:

Ambito provinciale di Bari	0,39	E. 766.998,96
Ambito provinciale di Brindisi	0,10	E. 196.666,40
Ambito provinciale di Foggia	0,17	E. 334.332,88
Ambito provinciale di Lecce	0,20	E. 393.332,80
Ambito provinciale di Taranto	0,14	E. 275.332,96

Le istanze di finanziamento da presentare, da parte dei singoli Comuni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P., dovranno essere riferite alla realizzazione di isole ecologiche comunali informatizzate da realizzare su suoli di proprietà comunale o che comunque non comportino oneri di acquisizione degli stessi da parte dei Comuni, secondo i seguenti criteri:

- 1) Popolazione servita;
- 2) Minor rapporto costo investimento/popolazione servita;
- 3) Quota di cofinanziamento non inferiore al 30% del costo dell'intervento;

4) Destinazione del rifiuto differenziato raccolto.

Le spese ammissibili dovranno essere riferite:

- a) all'attrezzamento dell'area (spese per allacciamenti);
- b) acquisto di macchinari ed apparecchiature, compresi hardware e software da prevedere progettualmente;
- c) eventuale recinzione.

Non saranno riconosciuti gli oneri relativi alla gestione del personale e dei consumi.

COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, pari a Euro 1.966.664,00, è assicurata dalle risorse di cui al Capitolo 0611087 del Bilancio 2003

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lettere d) ed f) della L.R. n.7/1997.

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di fare propria la relazione dell'Assessore all'Ambiente che qui si intende riportata;
- Di adottare i seguenti requisiti di ammissibilità delle istanze:

- 1) Comuni che non hanno mai beneficiato di risorse regionali per interventi di attivazione o potenziamento della raccolta differenziata;
- 2) Comuni ricompresi in bacini ove sia stata già costituita l'Autorità d'ambito;
- 3) Isole ecologiche da realizzare su suolo di proprietà comunale o che non comporti oneri di acquisizione dello stesso;

- Di adottare i seguenti criteri di finanziamento:

- 1) Popolazione servita;
- 2) Minor rapporto costo investimento/popolazione servita;
- 3) Quota di cofinanziamento non inferiore al 30% del costo dell'intervento;
- 4) Destinazione del rifiuto differenziato raccolto.

- Di ammettere a finanziamento le seguenti spese:

- 1) attrezzamento dell'area (spese per allacciamenti);
- 2) acquisto di macchinari ed apparecchiature, compresi hardware e software da prevedere progettualmente;
- 3) eventuale recinzione.

- Di non ritenere ammissibili le spese relative alla gestione del personale ed ai consumi;

- Di adottare il seguente schema di ripartizione per ambito provinciale:

Ambito provinciale di Bari	39%	E. 766.998,96
Ambito provinciale di Brindisi	10%	E. 196.666,40
Ambito provinciale di Foggia	17%	E. 334.332,88
Ambito provinciale di Lecce	20%	E. 393.332,80
Ambito provinciale di Taranto	14%	E. 275.332,96

- Di fissare il termine di presentazione delle istanze comunali entro, e non oltre, il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dare mandato all'Ufficio Bollettino della Regione Puglia di pubblicare il presente provvedimento quale avviso rivolto ai Comuni per la presentazione delle istanze finalizzate all'acquisizione del finanziamento regionale per la realizzazione delle isole ecologiche;
- E' fatto obbligo al Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti di provvedere all'impegno delle risorse entro il corrente esercizio finanziario;

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2089

L.R. 5/1997 e L. 549/1995 - Fondi ecotassa per il sostegno finanziario finalizzato al ripristino delle attrezzature per la Raccolta Differenziata in favore del comune di Palagiano colpito dagli eventi atmosferici verificatisi l'8 settembre 2003.

L'Assessore all'Ambiente, dott. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Smaltimento Rifiuti, confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, riferisce:

Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, L. 549/95, in materia di rifiuti e bonifiche, la Regione Puglia, con propria Legge 22/01/1997 n. 5, ha istituito un fondo, determinato nella misura del 20% dell'intero gettito, al netto della quota spettante alle Province, derivante dall'applicazione del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti.

Con propria Legge n.13/96 la Regione Puglia ha inteso, altresì, disciplinare l'utilizzo di tali risorse prevedendo che i criteri per la destinazione e l'utilizzo, fossero proposti da una apposita Commissione ed approvati dalla Giunta Regionale composta da rappresentanti delle cinque Province e da due esperti del comitato tecnico scientifico preposto alla revisione del Piano di gestione dei rifiuti. Tale Commissione non risulta ad oggi costituita, in quanto le competenze relative all'attuazione del

Piano regionale di gestione dei rifiuti sono attribuite attualmente al Commissario delegato, giusta O.P.C.M. 3271/03 ed, inoltre, nonostante le numerose note di sollecito inviate alle Amministrazioni Provinciali per la designazione dei propri rappresentanti quali componenti in seno alla Commissione medesima, le stesse sono rimaste, ad oggi, disattese.

In considerazione degli eventi calamitosi, verificatisi recentemente nella provincia di Taranto, la cui gravità è stata rappresentata in occasione degli incontri fieristici, è stata valutata la possibilità di sostenere i costi relativi al ripristino della funzionalità dell'isola ecologica realizzata dal Comune di Palagiano per l'attivazione della Raccolta Differenziata.

Tale valutazione è supportata dagli eccellenti risultati conseguiti nel periodo di attività dell'isola ecologica che hanno consentito al Comune di Palagiano di applicare un sistema di tariffa legata agli incentivi e che hanno attribuito, allo stesso comune, un riconoscimento a livello nazionale.

In particolare il contributo richiesto, successivamente, con nota del Sindaco prot. n. 14674 dell'8/10/2003, è riferito al ripristino del sistema "ecopunto" e bascula interrata ed alla sostituzione delle parti danneggiate.

Nell'ambito del finanziamento previsto per il potenziamento della Raccolta Differenziata in favore dei Comuni Pugliesi pari a E. 2.000.000,00, per il quale sono stati proposti i criteri per la destinazione e l'utilizzo con separato provvedimento di Giunta Regionale, si propone di assicurare un contributo in favore del Palagiano pari ad E. 33.336,00 per il ripristino dell'"Isola ecologica" realizzata con fondi regionali ed inaugurata nel Marzo 2002, gravemente danneggiata dall'alluvione.

COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, pari a E. 33.336,00, è assicurata dalle risorse di cui al Capitolo 0611087 del Bilancio 2003.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lettere d) ed f) della L.R. n.7/1997.

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore All'Ambiente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di fare propria la relazione dell'Assessore all'Ambiente che qui si intende riportata;
- Di destinare la somma di E. 33.336,00, nell'ambito delle risorse di cui alla L.549/95 e L.R. 13/96, in favore del Comune di Palagianò colpito dagli eventi atmosferici verificatisi l'8 Settembre 2003, per il ripristino "dell'isola ecologica";
- Di dare mandato all'Ufficio Bollettino della Regione Puglia di pubblicare il presente provvedimento;

E' fatto obbligo al Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti di provvedere all'impegno delle risorse entro il corrente esercizio finanziario;

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2098

Realizzazione delle edizioni di "Mediterre- Fiera dei Parchi del Mediterraneo" 2004 e 2005 - Affidamento incarico alla Federazione italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (Federparchi) - Approvazione schema di convenzione.

L'Assessore all'Ambiente, dott. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali e confermata dal Dirigente facente funzioni del medesimo Ufficio e Dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca Limongelli, riferisce:

la prima edizione di "MEDITERRE - Fiera del Parchi del Mediterraneo" svoltasi a Bari presso la Fiera del Levante dal 26 al 30 marzo 2003, ha riscosso notevole successo superando di gran lunga le aspettative. "MEDITERRE" è il frutto della collaborazione e della sinergia tra Regione Puglia e Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (Federparchi) ed ha visto la presenza in partnership anche di Fiera del Levante ed Università di Bari.

Il successo "MEDITERRE", inaugurata alla presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri On. Gianfranco Fini, è racchiuso nelle cifre finali della manifestazione: 71 espositori in 142 stand; oltre 2.000 metri quadri di esposizione su due padiglioni; 13 Paesi rappresentati; 85 aree naturali protette direttamente presenti; oltre 400 aree naturali protette presenti attraverso istituzioni nazionali; 3 convegni internazionali; 41 relatori di 9 Paesi; 25 eventi collaterali.

Questo stesso successo ha posto le basi perché la Fiera dei Parchi del Mediterraneo fosse un appuntamento costante nel panorama espositivo regionale e mediterraneo. Peraltro le stesse rappresentanze istituzionali delle aree naturali protette, dei Paesi del Mediterraneo e i numerosi relatori ai convegni ed ai seminari organizzati, hanno più volte sollecitato la Regione Puglia a rendere "MEDITERRE" un appuntamento fisso per confrontarsi sulla salute della natura e dei paesaggi del Mediterraneo nonché per consentire uno scambio costante di informazioni, buone pratiche e metodologie gestionali per la conservazione della natura.

La collaborazione con Federparchi è risultata vincente e strategica per l'ottima riuscita della

esposizione. La possibilità per la Regione Puglia di avvalersi di un partner istituzionale e specializzato, organizzazione no-profit e di richiamo internazionale come Federparchi, consente di ottimizzare le risorse economiche da investire nella realizzazione nonché di ottimizzare i tempi.

“MEDITERRE”, pertanto, si è ritagliato il ruolo di polo di attrazione per gli operatori dei settori afferenti alla conservazione della natura nonché di quelli afferenti al turismo sostenibile ed alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari ed artigianali tipici dei territori compresi in aree naturali protette. Ruolo che si vuol intendere itinerante e teso a valorizzare il territorio pugliese nelle sue manifestazioni ambientali, naturalistiche, culturali ed antropologiche.

In questo senso si propone di organizzare la seconda edizione di “MEDITERRE” dal 1 al 4 aprile 2004 nel centro storico di Otranto (Le) utilizzando le strutture convegnistiche, espositive e rilevanti dal punto di vista architettonico presenti nella città salentina. In particolare appare di grande suggestione e richiamo la possibilità di utilizzare il castello angioino di Otranto, di proprietà comunale e già sede di numerosi incontri ed esposizioni. A tal fine sono già stati attivati contatti con l’Amministrazione comunale di Otranto la quale si è detta disponibile alla piena collaborazione organizzativa e logistica per la realizzazione della seconda edizione di “MEDITERRE”. Tale collaborazione sarà perfezionata attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Amministrazione comunale di Otranto per la realizzazione di “MEDITERRE” 2004 in quella città. Il protocollo d’intesa dovrà stabilire, tra l’altro, le funzioni organizzative e logistiche in capo al Comune, individuare la struttura comunale di riferimento, accertare la disponibilità e funzionalità degli immobili di proprietà comunale o comunque pubblica prescelti per la realizzazione di “MEDITERRE” 2004. L’investimento complessivo per l’organizzazione e lo svolgimento di “MEDITERRE” può essere sostenuto oltre che dalle dotazioni finanziarie già presenti sul bilancio regionale, anche attraverso il sistema delle sponsorizzazioni e dei patrocini che la manifestazione, data la sua rilevanza e l’interesse di carattere nazionale ed internazionale, è capace di attivare.

Pertanto, con il presente provvedimento e con la conferma della partnership con la Federazione Ita-

liana dei Parchi e delle Riserve naturali (Federparchi) per gli anni 2004 e 2005, si propone di impegnare in favore della Federparchi l’importo di E. 700.000,00 (settecentomila/00) a valere sul capitolo di spesa 0581010 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, quale base con la quale dare certezza della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Si propone, inoltre, di sancire mediante sottoscrizione di specifica convenzione (il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante) nella quale Federparchi assume l’obbligo di reperire per “MEDITERRE” 2004, attraverso il sistema delle sponsorizzazioni e dei patrocini da sottoporre, comunque, all’approvazione dell’Assessore regionale all’Ambiente, anche risorse finanziarie esterne.

Agli introiti derivanti da tali sponsorizzazioni e patrocini corrisponderà una minore spesa a carico del finanziamento regionale per la realizzazione della 3a edizione di “MEDITERRE - Fiera dei Parchi del Mediterraneo” (2005). Sull’ammontare degli stessi introiti è riconosciuto alla Federparchi un importo pari al 10% finalizzato alla copertura dei maggiori costi relativi a spese generali e di segreteria. Tali importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi della presente convenzione e delle norme di contabilità regionale e pubblica.

Alla luce di quanto rappresentato, si propone:

- di affidare la realizzazione delle edizioni 2004 e 2005 di “MEDITERRE” alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (Federparchi), associazione no-profit di enti pubblici gestori di aree naturali protette la quale ha tra i propri compiti statutari la diffusione delle politiche in materia di aree naturali protette mediante forme di comunicazione convegnistica, espositiva, seminariale. La Federparchi potrà avvalersi della consulenza di società specializzate nell’organizzazione di eventi culturali e fieristici previa indagine di mercato;
- di assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione della edizione di “MEDITERRE” 2004 quantificabile in E. 700.000,00 (settecentomila/00) mediante l’utilizzazione del capitolo di spesa 0581010 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003;

- di approvare lo schema di convenzione con la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (Federparchi), Allegato unico alla presente deliberazione per farne parte integrante, per la realizzazione della 2^a edizione di "MEDITERRE" dal 1 al 4 aprile 2004 ad Otranto (LE), impegnando la Federparchi ad elaborare e produrre entro 15 giorni dalla adozione della presente deliberazione il Programma Operativo di Lavoro e Finanziario (P.O.L.Fi.);
- di autorizzare il Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali a sottoscrivere analoga convenzione con Federparchi per la realizzazione della 3^a edizione di "MEDITERRE" (2005) entro il mese di giugno 2004;
- di costituire un Gruppo di Lavoro con 2 rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Ambiente, di cui 1 con compiti di coordinatore, ed 1 del Comune di Otranto al fine di curare e verificare i rapporti con la Federparchi e con il compito di coadiuvare la Federparchi nella elaborazione del Programma Operativo di Lavoro e Finanziario. Per le finalità suddette e per la complessiva realizzazione di "MEDITERRE" 2004 e 2005, ed in particolare per l'organizzazione della convegnoistica, il Gruppo di Lavoro si avvarrà della Segreteria tecnica dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali;
- di istituire, a fronte della complessità delle azioni connesse alla realizzazione di "MEDITERRE" 2004, una specifica Struttura di Progetto nell'ambito dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 7/97. Si propone, pertanto di dare mandato al Dirigente del Settore Ecologia di costituire la suddetta Struttura di Progetto e di adottare tutti gli atti successivi anche di carattere contabile. Analogo mandato è fin d'ora affidato al Dirigente del Settore Ecologia per la realizzazione dell'edizione di "MEDITERRE" 2005.

COPERTURA FINANZIARIA:

La copertura finanziaria dell'importo di 700.000,00 E. (settecentomila/00 Euro) per la realizzazione della 2^a edizione di "MEDITERRE -

Fiera dei Parchi del Mediterraneo" (Otranto - LE - dal 1 al 4 aprile 2004) è assicurata dalla dotazione del capitolo di spesa 0581010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

L'approvazione del presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. ___) della legge regionale n. 7/97.

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente, dott. Michele Saccomanno;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente facente funzioni dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali e Dirigente del Settore Ecologia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di affidare alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (Federparchi), associazione non commerciale (no-profit) di enti pubblici gestori di aree naturali protette, la realizzazione della 2^a edizione di "MEDITERRE - Fiera dei Parchi del Mediterraneo" dal 1 al 4 aprile 2004 ad Otranto (LE) nonché la realizzazione della edizione 2005 di "MEDITERRE - Fiera dei Parchi del Mediterraneo" in località da stabilire entro il mese di giugno 2004. La Federparchi potrà avvalersi della consulenza di società specializzate nell'organizzazione di eventi culturali e fieristici previa indagine di mercato;
- di stabilire, in sede di convenzione, che la Federparchi reperisca le risorse finanziarie esterne al finanziamento regionale attraverso sponsorizzazioni e patrocini sui quali l'Assessore regionale all'Ambiente esprime la previa intesa. Agli introiti derivanti da tali sponsorizzazioni e patro-

cini corrisponderà una minore spesa a carico del finanziamento regionale per la realizzazione della 3ª edizione di "MEDITERRE - Fiera dei Parchi del Mediterraneo" (2005). Sull'ammontare degli stessi introiti è riconosciuto alla Federparchi un importo pari al 10% finalizzato alla copertura dei maggiori costi relativi a spese generali e di segreteria. Tali importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi della presente convenzione e delle norme di contabilità regionale e pubblica;

- di approvare lo schema di convenzione con la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (Federparchi), Allegato unico alla presente deliberazione per farne parte integrante, per la realizzazione della 2ª edizione di "MEDITERRE" dal 1 al 4 aprile 2004, impegnando la Federparchi ad elaborare e produrre entro 15 giorni dalla adozione della presente deliberazione il Programma Operativo di Lavoro e Finanziario (P.O.L.Fi.). Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali è autorizzato a sottoscrivere analoga convenzione con Federparchi per la realizzazione della 3ª edizione di "MEDITERRE" (2005) entro il mese di giugno 2004, previa assunzione del relativo provvedimento di impegno della spesa a fronte dello stanziamento previsto dal "Programma regionale per la tutela dell'ambiente" - Asse 2 - Linea di intervento c), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1440 del 26 settembre 2003 pubblicata sul B.U.R.P. n. 127 del 4 novembre 2003;
- di delegare l'Assessore all'Ambiente alla sottoscrizione della convenzione con la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (Federparchi) il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, per la realizzazione dell'edizione 2004 di "MEDITERRE - Fiera dei Parchi del Mediterraneo" a Otranto (LE);
- di delegare l'Assessore regionale all'Ambiente a sottoscrivere un protocollo d'intesa con il Sindaco del Comune di Otranto per la realizzazione di "MEDITERRE" 2004 in quel Comune. Il protocollo d'intesa dovrà stabilire, tra l'altro e senza

nulla a pretendere finanziariamente da parte del Comune di Otranto, le funzioni organizzative e logistiche in capo al Comune, individuare la struttura comunale di riferimento, accertare la disponibilità e funzionalità degli immobili di proprietà comunale o comunque pubblica prescelti per la realizzazione di "MEDITERRE" 2004;

- di dare mandato al Dirigente facente funzioni dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali e Dirigente del Settore Ecologia di attuare il presente provvedimento anche con l'assunzione degli atti contabili di impegno e liquidazione della spesa;
- di costituire un Gruppo di Lavoro con 2 rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Ambiente, di cui 1 con compiti di coordinatore, ed 1 del Comune di Otranto al fine di curare e verificare i rapporti con la Federparchi e con il compito di coadiuvare la Federparchi nella elaborazione del Programma Operativo di Lavoro e Finanziario. Per le finalità suddette e per la complessiva realizzazione di "MEDITERRE" 2004 e 2005, ed in particolare per l'organizzazione della convegnoistica, il Gruppo di Lavoro si avvarrà della Segreteria tecnica dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali;
- di dare mandato al Dirigente facente funzioni dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali e Dirigente del Settore Ecologia di costituire una specifica Struttura di Progetto nell'ambito dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 7/97;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della legge regionale n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

CONVENZIONE TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, Codice Fiscale 80017210727, rappresentata dall'Assessore all'Ambiente pro tempore, dott. Michele Saccomanno, all'uopo delegato dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____ 2003

E

L'Associazione Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (di seguito Federparchi) Codice Fiscale 90002770486, rappresentata dal prof. Matteo Fusilli, Presidente pro-tempore e legale rappresentante, con sede in Via C. Colombo n. 149, ROMA

PREMESSO

- Che la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, Ente non commerciale associativo culturale e di promozione sociale, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto opera in sintonia con le Istituzioni Pubbliche Nazionali, regionali e locali, oltre che con ogni altro organismo interessato per promuovere la creazione del sistema nazionale delle aree naturali protette, favorendo la conservazione, la tutela e la corretta valorizzazione dell'ambiente naturale, dei valori storici, culturali e sociali;
- Che la Federparchi rappresenta gli enti gestori delle aree naturali protette nei confronti di interlocutori pubblici e privati;
- Che la Federparchi favorisce la collaborazione, la circolazione delle informazioni, lo scambio delle conoscenze e delle esperienze tra le aree naturali protette e promuove il sistema delle aree naturali protette partecipando a iniziative pubbliche;
- Che la Federparchi, per il raggiungimento degli scopi statutari, svolge tutte le attività di studio, di ricerca, di divulgazione e di educazione ambientale, in collaborazione e su incarico di soggetti pubblici e privati, per stimolare e favorire lo sviluppo del sistema nazionale delle aree naturali protette e dei singoli enti di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali;
- Che la Federparchi, in collaborazione con soggetti pubblici e privati promuove e organizza manifestazioni, seminari, incontri, workshop, fiere e ogni altra iniziativa diretta alla promozione, alla divulgazione e alla conoscenza delle finalità di conservazione e tutela dei valori naturali e culturali, nonché della loro razionale valorizzazione, per renderne partecipe la generalità della popolazione;
- Che la Federparchi sviluppa progetti mirati alla valorizzazione di tematiche legate all'eco turismo con particolare riguardo a interventi destinati allo sviluppo territoriale;
- Che la Federparchi ha organizzato, in nome e per conto della Regione Puglia nell'anno 2003 (26-30 marzo), la prima edizione di "MEDITERRE - Fiera dei Parchi del Mediterraneo" presso il quartiere fieristico della Fiera del Levante di Bari;
- Che la Federparchi ha dimostrato notevoli capacità tecniche nell'organizzazione della prima edizione di "MEDITERRE" cercando di trasformare i singoli parchi da "spazi isolati" a "sistema" di aree protette, con l'obiettivo di far dialogare e favorire scambi di esperienze e progettualità tanto con il resto del territorio che li circonda, quanto con gli altri parchi;

- Che la prima edizione di “MEDITERRE” ha rappresentato un momento di incontro internazionale e di scambio di esperienze dal quale scaturiranno nuove strategie e azioni per la costruzione di spazi a misura dei diversi abitanti di questo pianeta nel rispetto dell’Ambiente;
- Che la la edizione di “MEDITERRE” - Fiera dei Parchi del Mediterraneo” ha posto l’attenzione comune sull’esigenza di ristabilire un’ “armonia” fra i sistemi naturali e gli essere viventi, partendo dalle radici comuni, dalla storia e dalle culture mediterranee;
- Che la Regione Puglia, anche in relazione agli ottimi risultati conseguito dell’anno precedente, ritiene di riproporre la medesima manifestazione anche per l’anno 2004 nel periodo dal 1 aprile al 4 aprile presso la città di Otranto (LE) così come stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. ____ del _____.
- Che la Regione Puglia aveva autorizzato lo svolgimento di tale manifestazione per l’anno 2003 con propria deliberazione n. 1168 dell’8 agosto 2002 con contestuale affidamento alla Federparchi di tutte le attività volte alla realizzazione della medesima mediante la stipula di apposita convenzione;
- Che la Giunta Regionale reputa necessario riproporre anche per l’anno 2004 e per l’anno 2005 la realizzazione della “Fiera dei Parchi del Mediterraneo” affidandone la realizzazione alla Federazione Italiana Parchi e Riserve naturali come da deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

Oggetto

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Con la presente convenzione, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. ____ del _____ la Regione Puglia affida alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, che accetta, la realizzazione della seconda edizione della “Fiera dei Parchi del Mediterraneo” che si svolgerà ad Otranto (LE) dal 1 al 4 aprile 2004. Tale manifestazione sarà finanziata dalla Regione Puglia per l’ammontare complessivo di E. 700.000,00 (settecentomila/00), fermo restando quanto disposto all’articolo 3 della presente convenzione;

ART. 2

Attività

La Federazione Parchi si obbliga:

1. a organizzare la “Fiera dei Parchi del Mediterraneo” secondo il Piano Operativo di Lavoro e Finanziario definito tra il Gruppo di lavoro regionale e la Federparchi;
2. a curare le pubbliche relazioni della manifestazione e fornire l’assistenza tecnico logistica che si renderà necessaria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Otranto (LE);
3. a reperire risorse finanziarie esterne al finanziamento regionale mediante sponsorizzazioni e patrocini da sottoporre all’intesa dell’Assessore regionale all’Ambiente;
4. a divulgare attraverso i mezzi di comunicazione di massa la manifestazione illustrandone i contenuti e specificandone l’oggetto;

5. a curare, d'intesa con l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione e il Gruppo di lavoro indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, la campagna di informazione relativa alla manifestazione;

ART. 3

Obblighi

La Regione Puglia per la completa attuazione della presente convenzione trasferisce alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali il finanziamento di E. 700.000,00 (settecentomila/00).

La Federparchi reperisce le risorse finanziarie esterne al finanziamento regionale attraverso sponsorizzazioni e patrocini sui quali l'Assessore regionale all'Ambiente esprime la previa intesa.

Agli introiti derivanti da tali sponsorizzazioni e patrocini corrisponderà una minore spesa a carico del finanziamento regionale per la realizzazione della 3a edizione di "MEDITERRE - Fiera dei Parchi del Mediterraneo" (2005). Sull'ammontare degli stessi introiti è riconosciuto alla Federparchi un importo pari al 10% finalizzato alla copertura dei maggiori costi relativi a spese generali e di segreteria. Tali importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi della presente convenzione e delle norme di contabilità regionale e pubblica.

La Federparchi divulga, attraverso il proprio sito web (www.Parks.it) e attraverso i siti istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) con rilievo sulle pagine iniziali (home pages), la manifestazione di cui alla presente convenzione, rendendo disponibili e scaricabili, a fine manifestazione, i file audio-video dei convegni organizzati con le applicazioni software più comunemente utilizzate;

ART. 4

Durata

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione sino al completamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della 2ª edizione di "MEDITERRE" (1-4 aprile 2004) e comunque non oltre 60 giorni dal termine della stessa edizione.

ART. 5

Modalità di finanziamento

L'importo di E. 700.000,00 (settecentomila/00) stanziato dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____ verrà erogato alla Federparchi come di seguito indicato:

- 30% alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 30% entro il 31 marzo 2004 a seguito di presentazione di relazione intermedia sullo stato di realizzazione del progetto e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute direttamente riferite alla realizzazione di "MEDITERRE" 2004 per un importo pari ad almeno l'80% dell'anticipazione concessa, da rendere ai sensi della L.R. n. 28/2001;
- 40% a presentazione di relazione finale e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute direttamente riferite alla realizzazione di "MEDITERRE" 2004 da rendere ai sensi della L.R. n. 28/2001.

ART. 6
Risoluzione della convenzione

- Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.:
- la negligenza nell'esecuzione dell'incarico;
 - l'inadempienza, anche parziale, degli obblighi assunti con il presente atto.

ART. 7
Foro competente

Per ogni controversia rimarrà competente il Foro di Bari.

ART. 8
Spese e registrazione

Le spese di bollo e copia della presente convenzione sono a carico della Federparchi.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 1, del DPR n. 131/1986.

Il Presidente della Federazione Italiana dei Parchi
e delle Riserve Naturali (Federparchi)
(prof. Matteo FUSILLI)

L'Assessore all'Ambiente
(dott. Michele SACCOMANNO)